

XLVIII

TORNATA DI LUNEDÌ 2 MARZO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GRIPPO

DEL VICEPRESIDENTE CARCANO.

I N D I C E .

Congedi	Pag. 1879
Invito al solenne funerale per S. M. il Re Umberto I.	1879
Risposte scritte ad interrogazioni:	
CERMENATI: Nuovo carcere di Lecce.	1880
LEONE: Comune di Portocannone	1880
MAGLIANO: Tribunale di Lacino.	1880
MUSCA GAETANO: Stazioni di Sciara e di Causo (linea Palermo-Catania).	1880-81
Interrogazioni:	
Importazione di talce americane:	
CAPALDO, sottosegretario di Stato	1881
DELLO SPARBA	1881
Commercio del legno americano: (Vigneti fillosserati):	
CAPALDO, sottosegretario di Stato.	1882
DELLO SPARBA.	1883
Devastazione di uliveti nel Pisano:	
CALATA, sottosegretario di Stato	1884
SICHERI.	1884
Arresto avvenuto in Palmi di un giornalista:	
PALEONI, sottosegretario di Stato	1885
ARCA	1885
GALINI, sottosegretario di Stato.	1886
Scaricani di carbone nel porto di Napoli:	
BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato.	1887
LECCI.	1887
Agitazione fiorentina in Tempio:	
GALINI, sottosegretario di Stato.	1888
PALA	1888
Vie vicinali rurali della Sicilia:	
PAVIA, sottosegretario di Stato.	1889
LIBERTINI G.	1889
LUCCI: Agitazioni in Sparanise (Ritiro).	1887
Interpellanze:	
Preture della Sardegna:	
FINGOCHIARO-APRILE, ministro.	1894
PALA	1890-95
Giudice unico:	
FINGOCHIARO-APRILE, ministro.	1901
MEDA	1891-1904
Crisi saccarifera:	
PAROLINI.	1905
GIRETTI	1909
Osservazioni e proposte:	
Differimento d'interpellanze:	
GRAZIADEI	1919
NETTI, ministro.	1920

La seduta comincia alle 14,5.

DEL BALZO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Domenico Pozzi, di giorni tre; per motivi di salute, l'onorevole Maraini, di giorni otto; per ufficio pubblico, l'onorevole Negrotto, di giorni due.

(Sono conceduti).

Funerale per S. M. il Re Umberto I.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

Roma, 14 febbraio 1914.

« Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il giorno 14 marzo p. v. alle ore 10.30, sarà, a cura di questo Ministero, celebrato, al Pantheon, il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'Eccellenza Vostra di voler provvedere a che una rappresentanza di cotesto onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia.

« Il ministro dell'interno
« GIOLITTI ».

Conformemente a quanto è stato fatto gli altri anni, la Camera sarà rappresentata alla mesta cerimonia dalla Presidenza e da tutti gli onorevoli deputati i quali, trovandosi in Roma, vorranno unirsi ad essa.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Cermenati, « per sapere se, dopo le esplicite promesse fatte alla Camera fino dalla tornata del 27 novembre 1909, non creda essere tempo ormai di procedere alla costruzione dell'indispensabile nuovo carcere di Lecco, eventualmente richiamando a maggiore sollecitudine l'ufficio del Genio civile di Como, che da quattro anni sta elaborandone il progetto ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'ufficio del Genio civile di Como ha già ultimato la redazione del progetto del nuovo carcere, da costruirsi in Lecco, e soltanto rimangono a farsi le copie degli altri allegati (computi, analisi, capitolati, ecc.) non ancora potute eseguire per la scarsità di personale di ufficio.

« Riconoscendosi le urgenti ed imprescindibili esigenze sociali e di servizio, le quali reclamano la sollecita costruzione del nuovo edificio carcerario in quel capoluogo di circondario, si sono recentemente rivolte vivissime premure al Ministero dei lavori pubblici, perchè destini all'ufficio del Genio civile di Como il necessario personale tecnico, perchè anche il progetto, di che trattasi, possa essere definitivamente completato e trasmesso a questo Ministero.

« Ed essendo stato anche approvato il contratto per l'acquisto dell'area all'uopo occorrente, si assicura che, non appena perverrà il suindicato progetto tecnico, si espletteranno con la massima sollecitudine le ulteriori pratiche amministrative, in modo che si possano indire nel più breve termine di tempo possibile gl'incanti per l'appalto dei lavori.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta al deputato Leone « per sapere quanto vi sia di vero circa le voci corse di un possibile distacco del comune di Portocannone dalla pretura di Guglionesi e della sua aggregazione al mandamento di Termoli ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Al Ministero non è pervenuto ancora alcun voto per il distacco del comune di Portocannone dalla

pretura di Guglionesi e per la sua aggregazione al mandamento di Termoli; modificazione che, com'è noto, non può disporsi che per legge.

Ad ogni modo, il Governo, per lunga e costante consuetudine, consigliata da ragioni di opportunità, suole astenersi dal proporre disegni di legge tendenti a modificare, in modo parziale e per mere considerazioni di interesse locale, la circoscrizione giudiziaria del Regno, lasciando, invece, tale materia alla iniziativa parlamentare.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Magliano, « se e quali provvedimenti intenda adottare pel retto funzionamento del tribunale di Larino, che è importantissimo, e non può subire la riduzione di un giudice ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nella riduzione delle piante organiche dei tribunali, resa necessaria in seguito all'attuazione della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, il Ministero ha proceduto, in base a criteri obiettivi, tenuto conto del lavoro compiuto nell'ultimo quinquennio e sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

« Al tribunale di Larino erano assegnati, colla vecchia pianta, nominalmente cinque giudici, essendo, però, uno applicato altrove, vi prestavano effettivamente servizio solo quattro, numero stabilito nella pianta attuale.

« Essendo, tuttavia, in preparazione un riesame della pianta medesima, secondo le assicurazioni date da Sua Eccellenza il ministro alla Camera in una recente tornata, questo Ministero non mancherà di tenere presenti le esigenze del tribunale di Larino.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Gaetano Mosca « per sapere quali cause abbiano indotto la Direzione generale delle ferrovie ad abolire le due fermate di Sciara e di Causo del treno 14 che parte da Palermo alle 7.10, facendo rilevare che questa abolizione danneggia

grandemente le popolazioni dei comuni di Sciara, Aliminusa e Montemaggiore Bel-sito ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La fermata del diretto 124 alle stazioni di Sciara e Causo venne concessa coll'orario invernale 1912-1913 perchè altrimenti quelle stazioni e le popolazioni da esse servite sarebbero state prive di comunicazioni da Palermo dalle 5 alle 17, e cioè per dodici ore.

« Si è ritenuto che colle fermate dell'accelerato 1984 Palermo-Catania a quelle due stazioni la situazione fosse mutata e quindi vennero soppresse quelle del diretto 124. Ma poichè si è lamentato che, anche dopo l'istituzione di quelle fermate, le due stazioni di Sciara e Causo ed i paesi da esse serviti mancano di comunicazioni con Palermo nelle ore antimeridiane, si sta studiando l'istituzione di un nuovo treno locale da attuarsi col 1° maggio prossimo venturo con orario assai prossimo a quello del diretto 124.

« Il ministro
« SACCHI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Nuvoloni, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se e come intenda provvedere sollecitamente affinchè abbiano a cessare i continui normali ritardi dei treni sulla Riviera ligure di Ponente; quali siano le ragioni per le quali furono soppressi quasi tutti i treni diretti tra Genova e Ventimiglia e perchè non si migliorino gli orari con una più razionale distribuzione dei treni esistenti in modo che il servizio ferroviario anche nella Liguria occidentale riesca corrispondente all'intensità del traffico, ai lauti redditi che ne ricava l'Amministrazione ferroviaria ed ai veri bisogni delle popolazioni liguri e del traffico internazionale ».

Non essendo presente l'onorevole Nuvoloni, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Dello Sbarba al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere in qual modo ha inteso nell'importazione del legno americano (talee di un anno) difendersi dal pericolo di nuove malattie della vite, colà esistenti e gravissime, da noi quasi sconosciute ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Circa l'importazione di talee di viti americane dalla Francia, il Ministero non ha mancato di prendere tutte le misure precauzionali allo scopo di impedire l'introduzione in Italia di nuove malattie parassitarie, fortunatamente da noi ancora sconosciute. A questo scopo il Ministero provvide innanzi tutto col mandare in Francia persona tecnica con l'incarico di accertare, quando le viti erano in piena vegetazione, lo stato d'immunità da parassiti.

Oltre a ciò provvede colla disinfezione, quando le talee sono importate in Italia, sottoponendole ad un bagno di acqua calda, a 55 centigradi, e ad un trattamento col solfato di rame e calce che sembra il rimedio migliore contro simili malattie, quello stesso rimedio che la Francia usa per evitare che l'iniezione possa essere introdotta con le viti americane, anche in Algeria.

Il Ministero di agricoltura non può per ora ricorrere che a questi trattamenti, augurandosi che, dopo l'attuazione della legge per i consorzi antifillosserici, possa l'Italia produrre tanto legno per la riproduzione dei suoi vigneti, da non avere più bisogno dell'importazione di legno americano.

PRESIDENTE. L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELLO SBARBA. Mi auguro anch'io che la nuova legge per la difesa dalla fillossera, opportunamente ritoccata, sia tale da mettere il nostro paese in condizione di affrancarsi completamente dall'estero per l'acquisto di talee americane; ma non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, perchè a me risulta che questo materiale che si va a comperare in Francia non sia sempre tale da garantire che esso, oltre a non riuscire spesso volte servibile, non importi tra noi anche il flagello di malattie parassitarie le quali per fortuna in Italia sono ancora molto limitate.

Intendo parlare del *roncet* e del *black-root* detto comunemente « marciume nero » e che è molto pericoloso. Ed anche per lo addietro non fu forse così che si importò dalla Francia a Palermo, e perfino nel Regno lazzaretto delle Tremiti, il *roncet* ?

So che il Ministero di agricoltura, industria e commercio manda ogni anno il cavaliere Paulsen, che è veramente un funzionario degno di ogni encomio, a fare vi-

site ed acquisti in Francia; ma è certo che l'opera del cavaliere Paulsen, per quanto diligente ed intelligente, non può essere sufficiente a garantirci che i vivaî delle piante madri dai quali si toglie la produzione che si esporta in Italia siano immuni da ogni malattia.

Egli, da due anni, va in Francia in settembre e vi torna in marzo ma la prima visita è fugace e l'altra di febbraio e di marzo cade in un periodo in cui il controllo non è possibile, perchè ormai i vivaî sono già potati; anzi di questa stagione, specie nel mezzodî della Francia, il legno americano (talee) è già pronto e confezionato per la vendita, e al cavaliere Paulsen, non resta, con la maggior buona volontà del mondo, che fare di necessità virtù e prendere quello che gli capita.

D'altra parte risulta, per le informazioni che vengono dalla Francia, che questo legno americano è quasi tutto soggetto ora al monopolio del noto vivaista milionario di Mompellier, il Richter, che si è accaparrato i mercati della Linguadoca, del Delphinato e della Provenza, e domina direttamente o per mezzo dei suoi agenti e dei vivaisti minori il mercato intero e ne stabilisce *ad libitum* il prezzo. Così noi dobbiamo essere sottoposti alla *capezzatura* (mi si permetta la frase) di questo speculatore. Ad Avignone, a Mompellier, a Tarascona, mercati di maggiore affluenza, è giocoforza soggiacere al suo volere; non vi è altro legno che non sia da lui lavorato, preparato, imposto.

Ma poichè anche ultimamente si disse che il fatto dei grandi acquisti che l'Italia fa in Francia è arrivato a far crescere su quei mercati il prezzo del legno americano, a me sembra che il Governo debba preoccuparsene e giovarsene per cercare di mettersi in condizione da garantire che il legno che noi, con prevalenza su ogni altro consumatore, esportiamo dalla Francia sia almeno immune da malattie, e per ottenere ciò non bastano le visite, per quanto accurate, del cavaliere Paulsen, ma occorre si organizzi questo servizio in modo da presentare un controllo non dubbio, più intenso, più assiduo.

In una parola, io crederei opportuno che il Governo costituisse, sottoponendola sia pure alla direzione dell'illustre cavaliere Paulsen, una Commissione di due o tre membri che visitasse dalla primavera all'autunno quei vivaî di piante madri la cui produzione si intende di acquistare;

con tale vigilanza noi saremmo meglio garantiti di eliminare il pericolo del *trust* che fa capo a quel tal signor Richter, a cui ho accennato, e anche e sopra tutto il pericolo di importare delle malattie parassitarie.

L'onorevole sottosegretario di Stato assicura che il legno che noi portiamo in Italia viene disinfettato; su questo argomento io ho presentato una precisa interrogazione che svolgerò, a suo tempo, in altra seduta; ma per ora mi preme di fargli notare che le disinfezioni all'acqua calda e simili, a parte il parere della scienza in materia, sono addirittura inutili, spesso insufficienti per garantirci dalle malattie; nè basta dire che quando la Francia porta in Algeria il suo legno lo sottopone a queste stesse disinfezioni le quali purtroppo, e nella maggior parte dei casi non servono che a « lesare », mi si consenta l'espressione, il legno in esportazione, o prepararne il fermento nelle casse, ove si usa di raccogliarlo pel trasporto.

Non posso quindi assolutamente dichiararmi soddisfatto; prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato se ed in quanto esse tendono a dimostrare che egli vorrà provvedere nel senso da me indicato; d'altra parte, poichè parlo di materia che interessa la produzione nazionale e che non può sfuggire all'amorosa diligenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ho fede che egli vorrà provvedere in proposito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione Dello Sbarba al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se non creda giunto il momento di disciplinare e sorvegliare con rigore il commercio del legno americano, atto alla ricostituzione dei vigneti fillosserati, onde non si verifichi più oltre che vivaisti punto scrupolosi, esaltati anche d'oltre alpe, abbiano a sorprendere la buona fede e l'ignoranza della grande maggioranza dei nostri agricoltori al punto da ritardare la attesa ricostituzione del grande vigneto italiano e di recare quindi, con frode, grave danno alla economia nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole interrogante desidera sapere in che modo il Governo intenda disciplinare e

sorvegliare il commercio del legno americano.

La domanda è molto chiara, ma credo che l'onorevole Dello Sbarba voglia riferirsi tanto alla sanità quanto alla qualità del legno...

DELLO SBARBA. Benissimo!

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. ...intenda cioè che sia garantita ai compratori la identità della merce che essi hanno ordinato.

Per quanto riguarda la sanità delle piante, l'onorevole interrogante (che si occupa con tanto amore di questa materia) sa che per effetto della legge 26 giugno 1913, n. 888, la vigilanza è esercitata nel modo stabilito dall'articolo 1º, per cui tutti coloro che fanno commercio di talle americane debbono fare la loro dichiarazione al prefetto della provincia.

Il Ministero di agricoltura ha diritto di fare ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati e di proibirne la vendita se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.

Per questa prima parte il Ministero, tenendo a fondamento la legge che ho ricordato, imporrà col regolamento norme rigorose in modo che la vigilanza sia attuata in modo effettivo.

Per quanto poi concerne le frodi che si possono commettere vendendo legno di qualità diverse da quelle dichiarate, in proposito non credo necessarie nuove disposizioni legislative, poichè il codice penale prevede già e punisce la frode in commercio. Inoltre il codice civile dà modo ai compratori di agire contro il venditore che ha mancato ai patti.

Nondimeno il Ministero di agricoltura, pur non riconoscendo la necessità di disposizioni legislative in proposito, non ha mancato di prendere le opportune cautele. Per mezzo dei consorzi antifillosserici, delle cattedre ambulanti e di tutti gli istituti di agricoltura, ha fatto comprendere ai compratori di talle la necessità che si facciano garantire dai venditori il genere contraffatto in modo da poter più facilmente spiegare l'azione civile o penale in caso di frode e di inadempienza. Non credo che il Ministero possa fare altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELLO SBARBA. Ho presentato questa interrogazione, impressionato del fatto

gravissimo che vivaisti, addirittura disonesti, smerciano continuamente legno americano che per qualità e varietà e condizione non corrisponde a quello richiesto. Conosco esattamente le disposizioni di legge cui si riferisce l'onorevole sottosegretario di Stato e che sono intese alla vigilanza dei vivaisti per assicurare che essi non siano infetti; ma so pure che queste norme che sono state scritte sulla carta non troveranno possibilità di essere applicate per il fatto molto semplice che mancano gli organi necessari a farle valere. Dovrebbero rappresentare questa vigilanza i Regi delegati antifillosserici. Ora l'onorevole sottosegretario di Stato sa che da sei o sette anni non si è più fatto in Italia un concorso per delegati antifillosserici. Quelli esistenti sono oramai tutti assorbiti dai Consorzi antifillosserici, che da allora si sono moltiplicati e che si vanno moltiplicando tuttavia. Quindi deficienza assoluta del personale utile a tale funzione.

E d'altra parte debbo farle rilevare che, fino adesso, codesti delegati antifillosserici non potevano, neppure volendo, introdursi nei vivaisti dei privati senza una precisa speciale autorizzazione o delegazione, da farsi volta per volta per la pedestre ragione che non si entra in casa altrui, senza che la legge ce ne dia diritto. Ora la legge c'è, ed io mi auguro che, come diceva l'onorevole sottosegretario di Stato, si faccia valere in modo rigoroso, tanto che l'abuso cessi e si eviti che malattie si possano per questo tramite diffondere. Perchè l'onorevole sottosegretario di Stato sa e m'insegna che molti barbatellai furono invasi dal dematofora e non pochi vivaisti furono impediti col *roncet*.

E per quello che si riferisce alle frodi, è noto come non infrequentemente barbatelle innestate su soggetti nostrani si smerciano per barbatelle di innesto americano; e non è su questo tema delle frodi in commercio sufficiente la risposta dell'onorevole sottosegretario. Il codice di commercio ed il codice civile sono esistiti sempre e non hanno mai avuto efficacia alcuna in materia, essendo troppo difficile, come l'onorevole Capaldo mi insegna, l'accertamento del fatto delittuoso, a distanza, dopo che la merce fu acquistata ed interrata; perchè riesce difficile la dimostrazione che essa non debba la propria incorrispondenza alla incapacità dei compratori nel servirsene, ad accidentalità e cause di ogni genere, quante ne può escogitare il fertile ingegno dell'in-

dustria truffaiola. D'altra parte, è noto che proprio gli agricoltori non possono difendersi da queste frodi da se, con la propria esperienza e perspicacia, così come si difenderebbero da altre possibili frodi che concernono altre materie dell'agricoltura, come, ad esempio, nell'acquisto di concimi, antigrignocami, ecc., ecc. Affinchè si possa stabilire la bontà, la varietà e la qualità del legno americano, occorre essere ampelografi e patologi; il che non si può pretendere nei nostri viticoltori, e specialmente nei piccoli. D'altro: il commercio delle piante e delle viti, del legno americano in specie, è più complicato di ogni altro, e tanto più è facile la frode per chi vende, per quanto più difficile riesce nel compratore scoprirla e provarla.

Quindi in questa materia, occorre che si eserciti una sorveglianza più diretta, più rigorosa, più diffusa; occorre che si sorvegli con metodo e con efficacia su coloro che esercitano questo commercio. Si formi un corpo di delegati antifillosserici, di persone tecniche, le quali, vigilando i vivai di viti americane, possano garantire del materiale che in essi si lavora, si alleva, si vende. Non si permetta a chiunque di fare il vivaista ed anzitutto si semplifichino e si rendano più efficaci le leggi attuali sull'esportazione, sull'importazione e sul commercio del legno americano in Italia.

Ricorderò che, nelle provincie di Bergamo, di Brescia e anche di Pisa, si soffrono, da onesti viticoltori, per causa di tali frodi, danni rilevanti: alcuni agricoltori dopo avere, a caro prezzo, ripiantato i loro vigneti, se li videro di lì a breve tempo isterilire; la varietà e la qualità del legno non erano quelle adatte e richieste dalla natura dei loro terreni, e la loro rovina era stata così provocata dalla ingordigia di speculatori, che non devono trovare indulgenza, perchè oltre ferire l'interesse dei singoli, noccono alla economia generale, ritardando così l'attesa ricostituzione del grande vigneto italiano.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sighieri, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « per conoscere se non ritengano opportuno d'intervenire in qualche modo a favore dei piccoli proprietari della provincia di Pisa, i cui uliveti furono dalle recenti neviccate irrimediabilmente devastati ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le disposizioni in vigore nel compartimento catastale toscano non consentono per questi casi alcuna diminuzione d'imposta sui terreni. Però, valendomi dell'articolo 115 del regolamento 24 marzo 1907, il quale dice che danno luogo a diminuzioni nel catasto dei terreni « (a) la perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza e attività produttiva del medesimo », anche per fare cosa grata al mio amico Sighieri, ho chiesto informazioni all'Intendenza di finanza della provincia di Pisa, e mi auguro che esse siano tali, da permettere uno sgravio d'imposta agli uliveti della provincia medesima (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sighieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SIGHIERI. Prendo atto della benevola risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, e lo ringrazio sentitamente.

Però la prima parte della mia interrogazione mirava a richiamare l'attenzione del ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla gravissima crisi che da parecchi anni affligge la coltivazione degli ulivi.

Non deve pertanto la mia interrogazione essere considerata semplicemente agli effetti della disastrosa nevicata che distrusse in molti comuni del collegio, che ho l'onore di rappresentare, il raccolto pendente. Ma deve essere interpretata nel senso di agevolare, nei limiti del possibile, la coltivazione degli ulivi, che oltre alle numerose malattie che hanno reso sterile ed incerto il raccolto, sono esposti ai gravi rischi delle tempeste nevose, come avvenne il 30 dicembre ultimo scorso nei comuni di Calci-Buti, Bagni di San Giuliano e Vicopisano. Prego pertanto il sottosegretario di Stato di agricoltura di intendersi con quello delle finanze, per provvedere con opportune disposizioni di legge a sgravare i terreni coltivati ad ulivo, al fine d'incoraggiare i proprietari a questo genere di coltura, ponendoli in condizione di migliorare con la diminuzione delle imposte la sorte dei contadini.

Se tanti provvedimenti sono stati presi per la coltivazione delle viti, cosa alla quale io pure mi associo, non può il Governo disinteressarsi da intervenire a facilitare la produzione dell'olio, esposta ora alla concorrenza degli oli artefatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Arcà, al ministro dell'interno,

« per sapere in omaggio a quale dottrina od arte di Governo liberale si permette che nel circondario di Palmi e più specificamente nei paesi che costituiscono il collegio politico di Cittanova, un sottoprefetto ed un capitano dei carabinieri persistano a commettere arbitrii, illegalità e sopraffazioni, a favorire gli amici di un candidato governativo battuto e a negare giustizia agli avversari ».

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo, d'accordo con l'onorevole Arcà, che questa interrogazione sia rimessa al 12 marzo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Arcà, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per conoscere le cause dell'arresto avvenuto a Palmi, il 13 gennaio, del signor Alfredo De Marco, direttore del giornale socialista *La Falce* ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il signor Alfredo De Marco, direttore del giornale socialista *La Falce* venne arrestato in seguito a mandato di cattura emanato dall'autorità giudiziaria. Il titolo del reato era questo: Offese alla persona del Re e alla Reale famiglia.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Arcà ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARCA. Rilevo anzitutto che le parole del sottosegretario di Stato per l'interno non rispondono assolutamente a quello che io domandavo. Io chiedevo di conoscere le ragioni giustificatrici dell'arresto del signor Alfredo De Marco direttore del giornale socialista *La Falce*.

Ora, quando il sottosegretario di Stato per l'interno mi dice che il signor De Marco fu arrestato in seguito a mandato di cattura per offese, o per pretese offese, alla famiglia Reale, non ha per nulla giustificato l'arresto medesimo; anzi dirò di più, ha riconosciuto che ho ragione io di ritenere che l'arresto sia stato assolutamente arbitrario. Poichè, l'onorevole sottosegretario di Stato sa bene che, per il reato che è stato imputato al De Marco, non è ammesso l'arresto dal nostro codice di procedura penale, nè è ammesso il mandato di cattura; ed è precisamente questo che io volevo rilevare. Ed è enorme che il Governo non abbia deplorato che si possa arrestare un giornalista, sia pure imputato per pretese offese alla famiglia Reale, quando

non ha potuto negare che l'arresto sia stato arbitrario.

Absolutamente arbitrario, poichè l'articolo 303 del vigente codice di procedura penale non prevede l'arresto in questo caso.

Nè si trattava di un caso di flagranza, poichè il De Marco fu arrestato parecchio tempo dopo ch'era stato pubblicato l'articolo incriminato; ed in ogni modo non fu liberato nemmeno, come è prescritto dall'articolo 307 del codice, dopo che il giudice istruttore raccolse l'interrogatorio dell'imputato, e si dovette aspettare, nientemeno, che la Procura generale riconoscesse arbitrario l'arresto perchè, dopo 23 giorni di detenzione, il De Marco fosse messo in libertà.

Ora questa è una cosa assolutamente enorme, per la quale io protesto con tutte le mie forze da questo banco, e protesto anche a nome di tutti gli altri colleghi che, come gli onorevoli Barzilai, Altobelli, Ciccotti, Sandulli, Rondani, Morgari, Beltrami, Lombardi, si sono associati alla mia interrogazione.

Al De Marco poi fu anche negato il trattamento disposto dall'articolo 235 del regolamento carcerario per i così detti delinquenti politici; tanto vero che gli fu sequestrata una lettera che egli scriveva proprio a me per informarmi dell'arbitrario prolungamento della sua detenzione e per il cattivo trattamento, al quale veniva sottoposto.

Ora io domando: come mi posso dichiarare soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato, se essa conferma l'assoluta arbitrarietà dell'arresto del De Marco?

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho chiesto di parlare per dimostrare all'onorevole Arcà e spero anche alla Camera, come egli abbia torto di dichiararsi non soddisfatto della mia risposta. L'onorevole Arcà aveva interrogato il ministro dell'interno per conoscere le ragioni per le quali è stato arrestato il signor De Marco; io non dovevo dunque rispondergli diversamente da come gli ho risposto, che cioè era stato emesso un mandato di cattura, per cui il compito del ministro dell'interno...

ARCA. Ma io ho interrogato anche il ministro di grazia e giustizia.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia le potrà rispondere su quanto desidera.

ARCA'. Ed io aspetterò la risposta dal sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Per rispondere adeguatamente alla interrogazione dell'onorevole Arca', basta fare la cronistoria del processo di cui egli parla.

Alfredo De Marco, direttore del giornale socialista *La Falce* in Palmi, nel numero uscito l'11 gennaio (si tenga presente la data) pubblicava alcuni articoli offensivi alla persona del Re ed alla Reale Famiglia.

Per tale reato il giorno seguente, 12, e non dopo otto giorni...

ARCA'. Per questo reato, ed anche per eccitamento all'odio di classe.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. ...e quindi mentre perdurava la flagranza, il De Marco veniva tratto in arresto per ordine del procuratore del Re di Palmi, il quale si valse del capoverso secondo dell'articolo 203 relativo ai casi di flagranza.

In seguito, in obbedienza dell'articolo 306 dello stesso codice di procedura penale, il procuratore del Re di Palmi procedeva il 13 successivo all'interrogatorio dell'imputato, e poichè per l'articolo 307 il reato ascritto al De Marco non consentiva mandato di cattura, il procuratore del Re avrebbe dovuto pronunciare mandato di scarcerazione.

Senonchè in quello stesso giorno i carabinieri di Palmi denunciarono il De Marco come autore di un articolo violentissimo...

ARCA'. Di ventitrè giorni prima!... In conformità dell'articolo 303!

LUCCI. Fu fatto apposta!

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Mi lasci fare la cronistoria, e vedrà che la conclusione le darà torto.

...Come autore di un articolo violentissimo contro il Regio commissario, a proposito della tassa sulle baracche, dove diceva:

« No, per Dio! le baracche non debbono pagarsi più! Il popolo di Palmi tutto abitante nei rioni baraccati insorgerà come

un sol uomo, e noi saremo alla testa dell'intera popolazione, alla testa di 15 mila abitanti, in mezzo agli ultimi ridotti del villino Nervi e della sottoprefettura, qualora nel termine perentorio di 15 giorni il ruolo esecutivo non verrà ritirato dall'esattore. Perciò, o cittadini di Palmi, insorgete, non pagate nessuno, e se avete pagato, fatevi restituire il denaro! » (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

ARCA'. Articolo 188 del codice penale.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. In virtù dell'articolo 188, e precisamente dell'ultimo capoverso, dove si parla del reato di manaccie dirette ad impedire alle autorità politiche ed amministrative l'adempimento dei loro doveri, il procuratore del Re di Palmi si ritenne autorizzato a pronunciare l'arresto, ed ecco perchè il De Marco venne trattenuto in carcere per effetto di questo secondo reato. (*Interruzione del deputato Arca'*).

Però la Sezione di accusa modificò la qualità dell'imputazione, ed invece dell'ipotesi dell'articolo 188 ritenne l'istigazione a delinquere... (*Nuova interruzione del deputato Arca'*)... e poichè per l'istigazione a delinquere non c'è carcere preventivo, così la Sezione di accusa ordinò la scarcerazione che fu eseguita nel giorno stesso...

ARCA'. Non doveva essere carcerato; ecco l'arbitrio!

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Non vi fu arbitrio, perchè il De Marco fu arrestato in flagranza.

ARCA'. Ma che flagranza, dopo ventitrè giorni!

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Ella faccia gli apprezzamenti che crede; io non ho altro da aggiungere.

ARCA'. Sono ancor meno soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, perchè mi convinco che, oltre ad esservi stato l'arbitrio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, v'è stato anche l'arbitrio...

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma la pubblica sicurezza non c'entra!

ARCA'. ...dell'autorità giudiziaria. Non è possibile sostenere, anche se si dovesse ammettere che il De Marco abbia commesso tutti i reati che gli sono addebitati, che egli potesse essere arrestato, perchè non si trattava di flagranza, e perchè, soprat-

tutto, egli è stato trattenuto in arresto dopo l'interrogatorio mentre, per l'articolo 307 del codice di procedura penale, il giudice, ripeto, aveva l'assoluto dovere di liberarlo dal carcere immediatamente.

Faccio poi notare all'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia che l'articolo « Odio di classe » fu pubblicato 23 giorni avanti del primo arresto del De Marco, cosicchè si ha la prova che la pubblica sicurezza, d'accordo con la procura del Re, è andata affannosamente ricercando un altro reato per giustificare e conestare l'arresto arbitrario, senza riuscirvi, peraltro; giacchè nemmeno questo reato giustificava l'arresto o il prolungamento della detenzione.

L'arbitrio così diventava ancor più grave ed enorme. Quanto al merito dell'articolo, che è stato letto in parte dall'onorevole sottosegretario di Stato, io dirò che il giornale di Palmi non faceva altro che dire quello che noi abbiamo detto qui dentro...

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma qui c'è l'impunità...

ARCA'. ...vale a dire che, esonerare i proprietari dall'imposta fondiaria e far pagare ancora ai lavoratori il canone delle baracche, è cosa non tollerabile, ed è cosa che spinge ed eccita all'odio di classe.

Le risposte degli onorevoli sottosegretari di Stato per l'interno e per la giustizia confermano l'arbitrio enorme commesso a danno di un cittadino; e perciò io non mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lucci, al ministro dell'interno « per sapere come siansi determinate le agitazioni della cittadinanza di Sparanise contro quell'Amministrazione comunale ».

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa interrogazione è stata ritirata.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Lucci, ai ministri dell'interno e della marina « per sapere se conoscano le condizioni di sfruttamento fatte alla massa degli scaricanti di carbone nel porto di Napoli, e se il Governo riconosca la necessità di intervenire una buona volta a mezzo dei suoi organi di tutela e di repressione, per distruggere le camorre organizzate in quel porto, a danno del commercio e dei lavoratori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'autorità marittima non può esercitare che un intervento molto limitato nei rapporti che formano oggetto della interrogazione dell'onorevole Lucci.

Trattasi, invero, a quanto pare, di una questione non di tariffe, ma di uno sfruttamento che si esercita da inframettitori a danno degli scaricatori di carbone.

E d'altra parte i ricevitori del carbone preferiscono rivolgersi agli intermediari che agli operai, poichè affermano che questi, non essendo organizzati, non danno sufficiente affidamento di regolarità e continuità di lavoro.

L'Amministrazione della marina, dal canto suo, ha fatto e fa tutto il possibile per dirimere le controversie che insorgono, autorizzando il capitano del porto ad intervenire alle riunioni che, per iniziativa della Prefettura e della Camera di commercio, si tennero allo scopo di addivenire a possibili intese, spiegando per quanto da essa dipende, opera pacificatrice.

Mi risulta pure che il Ministero dell'interno intervenne a mezzo del prefetto, il quale convocò i rappresentanti degli enti locali. Recentemente poi la questione era stata rimessa d'accordo alla decisione del presidente della locale Camera di commercio, il quale già pronunciò il suo lodo.

Mentre pertanto devo confermare che al Ministero della marina non è possibile di esercitare diretta e maggiore influenza nei rapporti fra operai ed intermediari, auguro che l'opera pacificatrice sovraaccennata ed il buonvolere dei lavoratori valgano a risolvere la divergenza alla quale si riferisce la interrogazione dell'onorevole Lucci. Anzi ho ragione di credere che sia oramai stata risolta con generale soddisfazione e definitivamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUCCI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la marina; ma non posso dichiararmi soddisfatto della mancata risposta del rappresentante del Ministero dell'interno. Quanto ha fatto l'Amministrazione della marina è degno di encomio; tanto più che essa da parecchi anni ha completa coscienza del gravissimo fenomeno che si verifica nel porto di Napoli; ma gli atti biasimati dall'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, sono atti che rimon-

tano direttamente al Ministero dell'interno. E lo dimostro.

Non più di cinquanta o sessanta camorristi sono gli accaparratori del lavoro di scarico del carbone nel porto di Napoli. Costoro con la forza e con l'aiuto della pubblica sicurezza tengono alla loro mercè la classe intera degli scaricatori di carbone, e cercano d'impedire con ogni modo che si formino quelle cooperative e quelle organizzazioni che possono mettersi poi in diretta corrispondenza con gli armatori e con i negozianti di carbone, perchè avvenga a Napoli quello che civilmente avviene nel porto di Genova.

Per effetto di questa camorra, protetta dall'autorità di pubblica sicurezza, mentre i capitani dei bastimenti e i grandi industriali di carbone pagano due lire di scarico per ogni tonnellata, di queste due lire solo cinquantatré centesimi pervengono a ogni singolo lavoratore, e la differenza costituisce un diritto di camorra che va a favore di una sessantina di persone!

Ora questo è enorme; l'onorevole Battaglieri ha potuto deplorare il fatto, ed io mi son dichiarato pienamente soddisfatto di quello che egli onestamente ha riconosciuto; ma occorre deplorare quello che fa il ministro dell'interno con la sua polizia. Quando scoppia qualche piccolo sciopero per due centesimi (per questo vi è stato appunto lo sciopero), per impedire il crumiraggio sapete che cosa fanno questi quaranta o cinquanta camorristi? Essi si schierano innanzi, davanti a loro mettono dei cani da presa e alle loro spalle c'è la pubblica sicurezza! Quelli che conducono la battaglia sono ex imputati del processo Cuocolo (*Commenti*), che si permettono anche di girare accanto all'autorità di pubblica sicurezza nel porto di Napoli e d'imporre così la loro volontà. È questa una condizione di cose che nausea, che fa vergogna!

Quindi, dichiarandomi soddisfattissimo, altamente soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario di Stato per la marina, non posso che incitare chi di diritto a sanare questa piaga, richiamando anzitutto gli agenti, i delegati, gl'ispettori di pubblica sicurezza corrotti, che fanno e tollerano i gravissimi abusi che ho esposti.

Occorre poi richiamare le autorità locali di Napoli a ricordarsi che vi sono una legge di pubblica sicurezza e un codice penale; dimodochè se alcuni camorristi, che hanno fino a ventiquattro condanne al loro attivo,

pretendono mantenere il così detto ordine per mezzo di cani da presa, deve essere loro applicato il codice penale, la legge di pubblica sicurezza, e si deve ricordar loro che vi è il carcere dove possono essere nuovamente mandati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tasca al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere quali criteri determinino la scelta dei commissari ai concorsi speciali per le scuole medie, fra i professori designati dalla Facoltà; e se egli non creda che per ovvie ragioni di correttezza, sincerità ed equanimità debbano essere esclusi da tale scelta tanto coloro i quali siano autori di libri di testo delle discipline messe a concorso, quanto coloro che fecero parte della Commissione giudicatrice del concorso speciale precedente ».

Non essendo presente l'onorevole Tasca, questa interrogazione s'intende ritirata.

Non essendo presente l'onorevole Malcangi, s'intendono ritirate le seguenti sue interrogazioni: al ministro dei lavori pubblici « per sapere se creda provvedere ai fondi necessari a sussidiare le linee automobilistiche Trani-Andria e Trani-Corato »; al ministro di grazia e giustizia « per sapere se creda urgentemente assegnare alla Corte d'appello ed al tribunale di Trani magistrati per numero e capacità sufficienti a dare corso regolare alla grande mole di cause penali e civili offerta dalla importanza di detti collegi giudiziari, disconosciuta dalle recenti tabelle ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pala, al ministro di grazia e giustizia « per sapere se ha avuto notizia della agitazione sorta nel fòro e nella cittadinanza di Tempio ed in tutta la Gallura in seguito alla pubblicazione della nota tabella del riparto della magistratura; e se e quali provvedimenti intenda adottare per calmarne le giuste preoccupazioni ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Il Ministero ha indubbiamente notizia dei fatti cui l'onorevole Pala accenna con la sua interrogazione. L'onorevole Pala però era presente il giorno in cui si discusse questa questione e quando si dettero affidamenti autorevoli, certamente più autorevoli di quelli che posso dare io, dall'onorevole ministro guardasigilli. Perciò credo che oggi non sia il caso di ritornare sopra il tema. Soltanto

aggiungerò, per sua tranquillità, che i giudici i quali ora sono ancora a Tempio vi resteranno il più che sia possibile, e si farà del tutto perchè vi restino fino a quando il provvedimento legislativo permetta di non allontanarli.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALA. È perfettamente esatto quanto l'onorevole sottosegretario di Stato afferma, che cioè la questione indicata in questa interrogazione fu esaurita con le interpellanze svolte qui l'altro giorno, tra le quali ve ne era una mia. Soltanto questa interrogazione era stata presentata in epoca anteriore ed era rimasta nell'ordine del giorno. Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e confido che le promesse autorevolmente fatte dal ministro avranno a suo tempo attuazione.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Girardi, s'intende ritirata la sua interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere se in vista delle disagiate condizioni economiche e morali del personale dei convitti nazionali, cui è affidata una importante mansione educativa, voglia provvedere miglioramento gli stipendi del personale ed assicurando ad esso una carriera più elevata ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, « per sapere se può dare affidamento che sarà quanto prima presentato un disegno di legge che provveda alla sistemazione delle vie vicinali rurali e delle antiche *trazzere* di Sicilia come già si provvede per i tratturi delle Puglie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato pel tesoro, in sostituzione dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per le strade vicinali una Commissione ministeriale presieduta da Sua Eccellenza l'onorevole Quarta, appositamente istituita, presentava nello scorso anno uno schema di legge.

Su tale schema ha espresso il suo avviso il Ministero dell'interno, ma si attendono ancora quelli dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

Quando si avranno tali pareri verranno prese le determinazioni in merito alla presentazione del disegno di legge.

Per le Regie Trazzere di Sicilia sono in corso accordi col Ministero delle finanze

per la nomina di una Commissione che studi l'ordinamento e la sistemazione di quelle antiche strade appartenenti al demanio dello Stato nel senso di rivendicare al demanio stesso la parte esuberante ed utilizzare la parte residuale pei bisogni agricoli.

A far parte di questa Commissione si chiameranno coi rappresentanti governativi i rappresentanti delle provincie siciliane.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LIBERTINI GESUALDO. La mia interrogazione parte da un doppio ordine di idee, che potrebbero però fondersi per raggiungere uno scopo unico e comune, il quale risponde ad un voto che non è soltanto mio ma è quello delle provincie siciliane.

La questione delle vie vicinali concerne oltrechè la Sicilia anche parecchie regioni del Mezzogiorno; ed io mi auguro che la Commissione, come annunzia l'onorevole sottosegretario di Stato, dopo aver prese le sue conclusioni voglia completare al più presto i suoi lavori, in modo che possa venire al più presto presentato un disegno di legge.

Parecchie volte abbiamo accennato alle gravi difficoltà in cui si dibattono il Mezzogiorno e le isole; ora la principale di queste difficoltà è la mancanza o per lo meno la insufficienza della viabilità. Ed io faccio notare all'onorevole sottosegretario di Stato *pro tempore* (*Si ride*) che non è molto difficile venirne a capo, poichè si sono fatti tali e tanti studi su questa materia, che ormai basterebbe dare incarico a un modesto capo-divisione di preparare i relativi disegni di legge che da tanto tempo invociamo.

In ogni modo prendo atto delle promesse dell'onorevole Pavia, e voglio augurarmi che non si rimandi ancora alle calende greche la soluzione di questo problema.

L'altra questione prospettata dalla mia interrogazione è quella delle cosiddette *trazzere* Regie, le quali erano grandi vie agricole stabilite in Sicilia esclusivamente per il passaggio del bestiame, ed appartenevano al demanio dello Stato.

A queste *trazzere* si collegano interessi molteplici e rilevanti anche di altolocati usurpatori; poichè esse, che erano originariamente larghe circa 70 metri, oramai non esistono più, oppure sono ridotte in modo

tale che non possono più servire allo scopo per cui erano state istituite.

Lo Stato che ha il dovere, e, nell'interesse dei cittadini, anche il diritto di tutelare i demani pubblici, specialmente quando servono per uso collettivo, non dovrebbe ulteriormente ritardare i provvedimenti che occorrono, rientrando al più presto in possesso di questo suo patrimonio, come si è fatto anche per i tratturi di Puglia. Tutti questi terreni ora usurpati e che poi saranno reintegrati, potranno esser ceduti ai frontisti mediante compenso, e si potrà creare anche un fondo per sopperire ai bisogni della viabilità. Ed ecco perchè, come ho detto, queste questioni si collegano l'una coll'altra.

Per attuare un tale piano non occorre molto tempo. Infatti presso tutte le prefetture esistono gli elenchi delle *trazzere* Regie, in base ai quali il Ministero potrà verificare l'estensione, fino ai metri quadrati, di quanto apparteneva al demanio e di quanto ora risulta sottratto allo Stato ed ai cittadini, e potrà benissimo, per mezzo degli ingegneri del Genio civile o dei geometri catastali, provvedere all'immediata reintegra dei terreni usurpati, in modo da poter poi sistemare un servizio tanto importante.

Non è necessario nominare tante Commissioni; e del resto la Commissione, di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario di Stato, si aspetta da un anno. L'onorevole Pavia dice che il decreto è pronto; ed io spero che veramente ciò sia, e che si cominci a fare qualche cosa, perchè se si dovesse perdere altro tempo, dopo che da più di un anno io ho interessato in proposito anche l'onorevole ministro delle finanze, sarebbe da disperare circa la soluzione dell'importante problema.

Rivoigo quindi viva preghiera al Governo affinchè non si perda più tempo, e si accetti il mio consiglio di richiamare gli elenchi delle *trazzere* per soddisfare le esigenze della viabilità in Sicilia, viabilità che in alcune provincie quasi non esiste e che è invece indispensabile se si vuole spezzare il latifondo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ottorino Nava, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere quali siano le ragioni della ripartizione dei magistrati fra le Corti ed i Tribunali proposta dal Consiglio superiore della magistratura, in attuazione della legge 12 dicembre 1912, n. 1311, in modo non corrispondente alle reali esigenze delle diverse sedi, in

molte delle quali per deficienza di giudicanti si renderà impossibile il regolare funzionamento della giustizia, già turbato dall'applicazione del decreto 27 agosto 1913 per il giudice unico ».

Non essendo presente l'onorevole Ottorino Nava, questa interrogazione s'intende ritirata.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Svolgimento di Interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze. La prima è dell'onorevole Pala, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « sulla sistematica annosa mancanza di titolari nelle preture sarde, e sulla necessità di provvedere alla cessazione di uno stato di cose ingiustificabile ».

L'onorevole Pala ha facoltà di svolgerla.

PALA. Onorevoli colleghi, non è la prima volta che porto questa questione alla Camera. Se non fosse il sentimento del dovere politico non avrei stimato opportuno tornare con tanta insistenza sullo stesso argomento; ma, vedi fatalità! Molte questioni si portano qui; per alcune, che non hanno mai sollevato dubbi, le querele degli interessati si ripetono di volta in volta a periodi determinati e sempre con le stesse risposte, con le stesse promesse mai attese; altre invece, siano esse ingiuste o per lo meno discutibili, non affaticano tanto la Camera per essere esaudite, basta che qualche persona autorevole si rechi dal ministro in *camera charitatis* perchè la cosa si ottenga subito, sia o non sia autorizzata dalla legge.

Ma chi viene a chiedere l'osservanza delle leggi generali dello Stato, dello Statuto fondamentale del Regno e di tutte le altre leggi organiche, è obbligato a ripetere per anni la stessa palinodia, senza nessun risultato.

Onorevoli colleghi, l'oggetto della mia interpellanza è la mancanza di titolari nelle preture sarde; ma, a dire la verità, se la Sardegna è una delle più bersagliate da questo stato di cose, non è la sola a lamentarlo. Però è un fatto che la stessa Sardegna è la sola, o quasi, a portarne doglianza periodicamente, per mezzo mio o di altri colleghi dell'isola.

Ho io bisogno, onorevole ministro, onorevoli colleghi, di giustificare l'ingiustizia di questa mancanza di magistrati inferiori nel distretto sardo? Ho bisogno di ricor-

dare che per lo Statuto fondamentale del Regno tutti sono eguali davanti alla legge, e che questa eguaglianza sarebbe un vano nome quando essa si risolvesse nella mancanza di magistrati chiamati a mantenerla?

Sono cose queste sulle quali non occorre che mi trattenga più oltre per darne una spiegazione qualsiasi alla Camera.

Ed esagero forse nel dire che tutte o quasi tutte le preture della Sardegna sono prive del magistrato pretoriale, che sistematica è fra noi la vacanza delle preture? Io stesso ricordo che delle numerosissime interpellanze e interrogazioni, che ho rivolte al ministro di grazia e giustizia nei 17 anni dacchè ho l'onore di essere alla Camera, una buona metà per lo meno si riferivano a questo argomento. E non soltanto interpellanze ed interrogazioni relative a preture del mio collegio, ma a preture della Sardegna in genere, poichè è cosa di fatto che le preture delle provincie di Cagliari e Sassari, talvolta, non solo per mesi, ma per anni ed anni, sono restate prive dei titolari.

Notate che non si tratta sempre di quelle preture disagiate per le quali si può, se non giustificare, spiegare la vacanza, ma di preture di capoluogo di circondario, sedi eccellenti, che non potrebbero essere sfuggite per la ragione del disagio.

Nella pretura di Tempio Pausania (notate che si tratta di una pretura sede di tribunale) dal 1909 al 1913 il pretore è mancato quasi continuamente, e quando c'è stato per qualche tempo, la sua funzione è stata assorbita dalla necessità di integrare il personale del tribunale locale, quasi sempre deficiente, oppure per attendere ad istruttorie in regioni lontane dalla sua sede. Cosicchè a ragion veduta si può ben dire che la pretura di Tempio in quattro anni non ha avuto un vero titolare.

Per mostrare l'importanza della pretura di Tempio dirò che essa, quando ha avuto un pretore, ha emanato non meno di tre o quattrocento sentenze all'anno tra civili e penali, ragione per cui non si può dire che questa pretura sia solamente figurativa, o esista per l'influenza politica di un deputato.

Quello che dico della pretura di Tempio debbo e posso dirlo per altre preture di quella regione: la pretura di Calangianus per due anni non ha visto il pretore, così pure la pretura di Terranova Pausania; quella di Oschiri ha dovuto aspettare tre o quattro anni per avere un titolare, il quale, quando vi è rimasto, è rimasto per

un paio di mesi. Dicasi lo stesso per le preture di Aggius e di Castelsardo, coperte solo per eccezione.

Quello che ho fatto notare per le preture del collegio di Tempio Pausania, si può ripetere per le preture di tutta la Sardegna. Ricorderò a questo proposito un fatto tipico.

Quando l'altra volta, cioè durante la discussione del disegno di ordinamento giudiziario, ora in vigore, parlai sulla deficienza di titolari nelle preture sarde, notai che in quel momento il distretto della Corte d'appello di Cagliari, il quale annovera 75 preture, mancava di ben 28 pretori. La cosa era così enorme che anche il pudore del *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia se ne risentì, ed il fatto non fu registrato.

Ora riassumiamo. Il fenomeno è certamente aperto e manifesto, e nessuno lo ha mai contrastato. L'onorevole ministro guardasigilli mi ha risposto in varie occasioni una cosa o l'altra, ma non ha mai negato questo stato di fatto della quasi perpetua mancanza di magistrati pretoriali in Sardegna.

Quali sono le origini, le ragioni e i rimedi di questo fatto? Ecco lo scopo della mia interpellanza.

Le ragioni sono note a tutti.

Io non voglio ripetere quello che ho detto anche nella discussione delle precedenti interpellanze. Ormai da ventiquattro anni si segue nella nostra legislazione giurisdizionale un sistema che francamente non ha prodotto finora buoni risultati.

Da ventiquattro anni si sono portati ritocchi, riforme al nostro ordinamento giudiziario con lo scopo di migliorare le condizioni dei magistrati e di mantenere la giustizia nelle regioni italiane. Ma questi sono termini antitetici, inconciliabili, quando manca quello che è assolutamente indispensabile per mantenere la magistratura con decoro, cioè il denaro necessario alla bisogna.

E siccome quello che più urge qua dentro, è la pressione dell'elemento personale, si è fatto di tutto, in queste riforme, per cercare di migliorare la condizione economica dei magistrati.

E poichè il conto non tornava sempre e non si volevano spendere che quelle somme determinate, assolutamente insufficienti, si è andati con mille artifizii, con mille espedienti a usare economie a danno del per-

sonale della magistratura, diminuendone il numero a scapito della funzione.

Così venne la legge del 1890 dello Zanardelli, più volte ricordata, che sopprime 600 preture. Le sopprime sulla carta, perchè quella legge rimase inesequita, e solo poche preture furono sopprresse, e quelle poche sopprresse furono poi sostituite con sezioni di pretura.

Venne il disegno di legge Zanardelli sulla riforma dell'ordinamento, che non ebbe fortuna, e poi quello Ronchetti, e anche con questo si proponeva un artificio senza risolvere adeguatamente il problema.

Il progetto di riforma Orlando portava a questa situazione di fatto: 1449 pretori con 1549 preture.

Si fece subito rilevare, e ci voleva poco, come la soluzione fosse impossibile. Io ed altri facemmo notare come il problema fosse insolubile. Come farete, io chiesi, a far funzionare con 1449 pretori 1549 preture?

Si cercò allora di aumentare il numero primitivo dei pretori, portando questi a 1500, ma il conto non tornava ugualmente; e allora l'onorevole Orlando, uomo di grande rettitudine ed alto intelletto, ebbe ad impegnarsi che se, a ragion veduta, non si fosse potuto soddisfare alle esigenze della giustizia pretoriale, avrebbe provveduto con un nuovo disegno di legge.

Ma le preture meridionali e le preture sarde continuarono ad essere irremissibilmente scoperte. Era naturale!

E venne la volta della sua riforma, onorevole ministro. Non ho bisogno di ricordare nè a lei, nè alla Camera quella discussione. Allora, anche ella, stretta dalla evidenza delle cose, disse: onorevole Pala, prendo impegno che, se con l'attuazione del mio ordinamento non riuscirò a coprire le preture, provvederò in modo razionale con la presentazione di un nuovo disegno di legge.

Probabilmente ella avrà pensato che nei magistrati che le fossero rimasti esuberanti per la riduzione apportata nei collegi superiori colla adozione del giudice unico, avrebbe avuto il personale sufficiente per coprire le preture.

Ma alla stregua dei fatti si deve esser convinto che non solo non ha avuto i magistrati sufficienti per coprire le deficienze delle tabelle per le preture, ma neppure li ha avuti nei Tribunali e per le Corti d'appello.

Ma se il motivo principale della mancanza di personale nelle preture sta nella insufficienza dell'organico, sta nella tabella, ve ne sono altre secondarie che occorre mettere in chiaro.

Voi avete il sistema dei concorsi. Che cosa significa il concorso? Significa mettere dinnanzi ai più dotti, ai più zelanti, a coloro che hanno maggiori meriti la possibilità di guadagnare una pretura migliore sotto il punto di vista della residenza e dei comodi personali.

Ma restando, come resta, lo sbilancio tra il numero dei magistrati disponibili ed il numero delle preture da coprire, evidentemente questo ripiego dei concorsi non risolve il problema, perchè non troverete mai chi, dopo vinto il concorso, voglia andare in una di quelle preture che sono ritenute disagiate.

Nè ciò basta; vi è anche di peggio: ed è il sistema di applicazione di questa legge, che è quella che è più feconda di amarezze e di inconvenienti. E qui dovrò toccare un tasto che francamente non avrei voluto toccare per rispetto alla dignità della magistratura. Io capisco: è umano che ciascuno aspiri alle sedi di maggiore importanza, dove maggiori sono i comodi della vita, insomma alle grandi città. Ma non capisco perchè la giovane magistratura non sia persuasa dei doveri che le impone il suo apostolato civile.

Non so perchè non si faccia capire ai giovani magistrati quello che essi fingono di non capire; non so persuadermi perchè il Governo, il guardasigilli in specie, non faccia loro intendere che ogni uomo deve mettere qualche poco di sacrificio personale nell'esercizio di questo alto mandato che è l'amministrazione della giustizia, che non si può sempre incominciare la carriera in sedi principali, come Torino, Roma, Firenze o Napoli e che bisogna pure che qualcuno vada ad amministrare giustizia nelle sedi minori.

Però diciamo la verità. E anche la soverchia benevolenza del Ministero di grazia e giustizia che facilita questa riluttanza dei giovani magistrati ad occupare, sia pure per poco tempo, le sedi minori, ritenute a dati di fatto più disagiate. (*Interruzioni*).

Sì, onorevoli colleghi, questa è la verità. Quando un giovane magistrato arriva in una pretura ritenuta disagiata, come sono in genere tutte quelle delle isole ed anche delle provincie meridionali, dopo qualche tempo mette in opera tutte le influenze

del deputato del suo collegio per farsi traslocare. (*Interruzioni*). Sì, è cosa certa; anzi normale; il deputato si presenta al Ministero, parla, chiede ed insiste perchè il pretore sia traslocato; e raro è il caso che il ministro non acconsenta alle premure ed alle pressioni del deputato autorevole. Ed allora il pretore viene traslocato, e la derelitta pretura, poichè non è facile trovare là per là chi vada a sostituire il pretore insofferente di disagi, resta per cinque o sei mesi, talora per un altro anno, senza titolare, e tutto ciò per far piacere al deputato influente.

Questo è uno stato di cose che aggrava gli inconvenienti che provengono dalla imperfezione e dalla debolezza della carriera. Occorre perciò un provvedimento razionale, che ponga fine a questo stato di cose poco decoroso. Se volete che nei giovani magistrati non venga meno il concetto della dignità e dei doveri dell'ufficio, dovete stabilire che ognuno, per turno, debba recarsi ad esercitare il suo ufficio nelle sedi più disagiate. È ufficio comune. Faccia ognuno la parte sua. Ma fate in modo che non vi siano giovani magistrati i quali ritengano che l'avere una sede o un'altra sia il frutto dell'influenza del proprio deputato presso il Ministero di grazia e giustizia. Fate che ciascuno risponda almeno in parte a questa necessità dell'amministrazione della giustizia; fate che ciascuno comprenda che, come ci sono preture e tribunali dappertutto, così è necessario che ciascuno faccia la sua parte e che non ci sia chi si creda dispensato dalle maggiori fatiche di una sede disagiata, perchè è stato più o meno efficacemente raccomandato.

A questo proposito permettetemi, egregi colleghi, che vi racconti due fatti recenti che sono certamente conosciuti dall'onorevole ministro e dall'onorevole sottosegretario di Stato. Non farò i nomi, ma i fatti sono di per se stessi eloquenti.

Recentemente sono venuti da me due giovani magistrati destinati a delle preture sarde, una nel mio collegio e un'altra nel collegio finitimo, per officiarvi ad ottenere il loro trasloco dalle preture alle quali erano stati destinati.

Effettivamente uno di essi era da due mesi nella sua sede, l'altro non vi si era recato affatto; ma non so se sia loro toccata la stessa sorte che è toccata ai magistrati precedenti che si trovavano nelle medesime condizioni; quello che è certo è che io li ho licenziati con buon garbo l'uno e l'altro.

Ricordo a questo proposito che un altro pretore destinato ad una buona sede dipendente dal tribunale di Tempio Pausania soltanto da un mese, si fece tramutare, nonostante le mie proteste al Ministero perchè la cosa non avesse seguito; naturalmente fu più efficace la pressione del deputato del collegio a cui quel pretore apparteneva per origine, che la giusta mia rimostranza che la pretura rifiutata, vacava da oltre un anno.

È inutile, onorevole ministro guardasigli, che io stia oltre a dimostrare con altri fatti ed esempi esuberanti, come la mancanza di giustizia distributiva e della giustizia in genere sia di un'evidenza patente per la Sardegna e per certe provincie del Mezzogiorno; ella per un momento ebbe la onesta convinzione, quando ne fece la promessa a me, che fosse possibile con un nuovo ordinamento giudiziario, provvedere anche al disimpegno delle preture vacanti; ma ora, a ragion veduta, ella deve essersi persuaso che l'aritmetica non è un'opinione e che è assolutamente impossibile che ella possa disimpegnare 1,549 preture con 1,500 magistrati.

Ma v'è di più; non è soltanto questo il calcolo numerico che bisogna fare per rimediare alla bisogna. Oltre la deficienza inerente ai 49 pretori mancanti, altre ve ne sono; vi sono preture scoperte per eventi naturali della vita sociale; bisogna che ella faccia calcolo di almeno altri cento pretori che non possono prestare servizio per ragioni di famiglia, di malattia, per incompatibilità od altro, cosicchè le sedi scoperte non sono più 49 ma 149 o 150.

È dunque fatale che le preture minori restino sempre necessariamente vacanti.

Ella dirà che non può provvedere ad altri cento pretori in soprannumero per le eventuali mancanze dei titolari; e io fino a questo ci arrivo; però ciò non la dispensa dal provvedere alle preture effettivamente mancanti del titolare con un numero adeguato di magistrati.

Ed è perciò, onorevole ministro, che vengo a chiedere alla sua giustizia, alla sua equità e al suo sentimento di italiano il pagamento di due cambiali, una firmata dal suo predecessore, ed un'altra da lei, su questo argomento.

Ella aveva promesso che quando, a ragion veduta, si fosse dimostrata l'insufficienza con l'ordinamento che veniva in vigore dei magistrati per le preture, avrebbe provveduto. È venuto il momento, e

perciò confido che ella vorrà non solo confermare la promessa, ma dichiarare che è pronto a provvedere alle mancanze lamentate: e le dichiarazioni che attendo, sono necessario e logico complemento di quelle che ella ha fatto ieri l'altro intorno alla deficienza del personale delle Corti di appello e dei tribunali.

Attendo perciò con fiducia, e con legittima impazienza le dichiarazioni che ella sarà per farmi in proposito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Pala con la sua interpellanza ha richiamato ancora una volta l'attenzione della Camera e del Governo sulle condizioni dell'Amministrazione della giustizia nella sua isola natia, ed ha anche accennato a questioni d'ordine generale.

Attribuendo la causa della mancanza dei titolari, in alcune preture della Sardegna, principalmente alla differenza esistente nei nostri ordinamenti tra il numero delle preture e quello dei pretori, l'onorevole interpellante ha accennato, e anch'io vi accennerò, ai precedenti riguardanti questo argomento.

Nel 1904 colla legge Ronchetti fu fissato a 1399 il numero dei pretori mentre le sedi mandamentali nel Regno ammontano a 1549; e i 1399 pretori si ritennero sufficienti ai bisogni del servizio, tenendo conto della sostituzione ai pretori di magistrati di grado inferiore. L'esperienza però dimostrò che la mancanza di 150 pretori era eccessiva; e colla legge del 1907 il numero dei magistrati addetti alle preture, fra giudici aggiunti e giudici, fu elevato a 1500, inferiore sempre di 49 a quello delle sedi. Questa disposizione non fu modificata nell'ultima legge del 1912.

È bene che la Camera abbia presente la ragione determinante di questa differenza, che può apparire, da una semplice enunciazione, assolutamente ingiustificabile.

La differenza è in relazione al fatto che in Italia vi sono molte preture le quali hanno un numero assai limitato di cause, che si riducono in alcune a proporzioni quasi incredibili.

In un elenco che fu pubblicato qualche anno fa, in allegato al disegno di legge del guardasigilli Bonasi sulle sezioni di pretura, furono indicate le preture che avevano reso in un triennio meno di 50 sentenze all'anno tra civili e penali. Ho innanzi a me questo elenco, nel quale sono comprese 84

preture, le quali da una media di 14 sentenze risalgono fino alle 50. Ad esse sono da aggiungersi altre 48 che in quell'elenco presentano una media da 51 a 60 sentenze civili e penali.

Ora parve ai miei predecessori e alla Camera che a queste preture si potesse provvedere con la destinazione di un uditore autorizzato alle funzioni giudiziarie, senza che ne venisse nocumento all'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che io stesso, preoccupato dell'impressione dolorosa provocata dalla applicazione della legge Zanardelli, con la quale s'era deliberata la soppressione di 600 preture, mentre di fatto ne furono poi sopprese poco più che un terzo, dando luogo a vere sperequazioni, per le quali si abolirono preture che avevano un numero rilevante di affari e se ne mantennero altre di molta minore importanza...

Voci: Questo fu fatto per ragione politica!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... ritenni opportuna, per riparare agli effetti di alcune ingiuste soppressioni, l'istituzione di alcune sezioni di pretura nelle sedi di maggiore importanza, ricavando i mezzi necessari mercè la trasformazione in sezioni di quelle fra le preture conservate nelle quali il numero delle cause civili e penali era ridotto ai minimi termini.

Questo concetto parve accettabile alla Commissione parlamentare che esaminò quel disegno di legge; ma poi fu abbandonato, perchè, pubblicato l'elenco di queste preture, non fu più possibile di dar corso al progetto per l'opposizione dei deputati nella cui circoscrizione si trovavano le preture da trasformare in sezioni. La questione fu poi risolta con la legge del 1907.

Ho fatto questo richiamo a proposito della differenza esistente fra il numero dei pretori e quello delle preture, derivante in sostanza dal concetto di assegnare uditori con funzioni di pretore a quelle sedi nelle quali il numero degli affari è assai limitato.

Comunque, la differenza del numero dei pretori in confronto di quello delle preture non può nè deve essere una ragione per determinare la vacanza di magistrati in tutte le sedi mandamentali. Se per 1500 di esse vi può essere il pretore titolare, per le altre, di minore importanza, si dovrebbe sempre provvedere con un uditore autorizzato alle funzioni giudiziarie. E se

nella legge del 1912 non fu aumentato il numero dei pretori, fu in parte per questa considerazione.

Certo la questione può essere ora riesaminata; e la terrò presente nello studio del disegno di legge al quale accennai nella seduta del 20 corrente.

Forse non sarà necessaria una corrispondenza assolutamente aritmetica fra i pretori e le preture; ma ad ogni modo cercherò di migliorare questa condizione di cose.

In tutto questo però, onorevole Pala, non entra alcun proposito di trascurare i legittimi interessi della sua nobile regione. Disgraziatamente per alcune sedi della Sardegna, e di altre parti d'Italia, si trovano difficoltà grandissime per provvedere i titolari delle preture, perchè mancano i magistrati che domandano di esservi destinati, e per le difficoltà che si oppongono a mantenerli nella sede quando si provvede di ufficio. E ciò non solo per il desiderio di preferire residenze migliori, per le insistenze dei membri del Parlamento, ma anche per ragioni che possono meritare speciale considerazione.

Posso assicurare l'onorevole interpellante che, salvo casi eccezionalissimi, non sono state in questi ultimi tempi revocate le destinazioni fatte per la Sardegna, onde evitare i danni dei frequenti trasferimenti, perchè una vacanza è sempre un grave inconveniente per ritardi che ne conseguono onde provvedere alle nuove nomine, alla registrazione dei relativi decreti e anche per i termini che la legge assegna per l'assunzione del nuovo ufficio.

Ma per quanto riguarda la Sardegna, debbo dire all'onorevole Pala che, secondo i dati che ha avuto dal Ministero, le sue notizie sono alquanto inesatte. Io posso assicurarlo che dalle 79 preture della Sardegna in atto solamente 14 o 15 non hanno il loro titolare. E ciò è derivato, non solo per la Sardegna, ma per tutto il Regno, da una circostanza che è mio dovere di segnalare alla Camera.

Ho detto che per un certo numero di preture si è provveduto e si provvede ordinariamente con la nomina di uditori autorizzati. Ora il numero di questi non ha potuto essere completato per l'assoluta insufficienza del numero degli uditori.

Quando ebbi l'onore di assumere la direzione del dicastero di grazia e giustizia, invece dei 500 uditori preveduti nella legge

ne trovai meno di 100. Per provvedere al reclutamento necessario ho disposto due concorsi annuali, invece dell'unico concorso consueto; e ciò ha reso possibile l'aumento degli uditori, senza però far raggiungere ancora il numero prescritto. Coll'aumento degli uditori, e quindi di quelli abilitati, spero di poter soddisfare queste legittime esigenze, evitando per l'avvenire le vacanze che sono state giustamente segnalate.

L'onorevole Pala che, in modo così simpatico, difende in ogni occasione gli interessi legittimi della sua nobile regione, può essere sicuro dei propositi del Governo, che sono conformi ai suoi, per garantire in essa il regolare funzionamento della giustizia, e non mancherà di provvedere in conformità a questo scopo col più vivo interessamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PALA. Onorevole guardasigilli, onorevoli colleghi. Considerando che lo scopo propostomi con questa interpellanza, è obiettivo, che prescinde dalla forma e che mira alla sostanza, io potrei dichiararmi soddisfatto di quella soluzione per equipollenti che l'onorevole ministro dichiara di voler dare alla mia richiesta: « Io assicuro l'onorevole Pala che pretori, che aggiunti giudiziari, io farò del mio meglio per provvedere all'Isola ».

Questo risultato è certamente in cima ai miei pensieri. Se non potrà mandarci dei pretori, ci mandi degli aggiunti, perchè non è detto che i pretori ne sappiano più degli aggiunti; quello che preme è che la giustizia ci sia come elemento di fatto. Chi non sarà contento, appellerà, ma che il giudice manchi non può e non deve essere.

Prescindendo ora da questa considerazione, e prendendo atto della risposta abbastanza soddisfacente dell'onorevole ministro, non debbo per altro dispensarmi dal fare qualche osservazione a quanto egli ha detto.

Ella, onorevole ministro, ha voluto, con molta finezza di analisi, dare la spiegazione del fatto e dei motivi per i quali ha principiato ad essere deficiente il numero dei magistrati inferiori, notando che quando furono presentati quei certi disegni di legge di ordinamento giudiziario, da me e da lei ricordati, furono lasciate fuori pianta, per così dire, certe preture, in numero di 40, di 50, di 150. Perchè? perchè si considerò che queste non davano che quattro o cinque, od almeno

poche sentenze l'anno, quindi non c'era necessità di mantenerle sempre coperte.

Ma, me lo consenta l'onorevole ministro, questo è ragionamento difettoso assai; perchè mira a giustificare il fatto che quello che l'onorevole Zanardelli non era riuscito ad ottenere per via diretta dal Parlamento, sia lecito conseguire in modo indiretto, sopprimendo di fatto, cioè nella funzione, le preture minori, che il Parlamento volle mantenute!

Nessun ministro guardasigilli, una volta respinto il progetto della soppressione delle preture poteva arrivare allo stesso concetto per via traversa. Questa era violazione della legge, ed era immorale. Non è cosa che riguarda a lei, lo so. Ma io prendo il suo ragionamento per quello che vale; e soggiungo che se vi erano preture inferiori che davano trenta, quaranta, cinquanta sentenze, queste preture non erano punto le preture sarde.

L'onorevole Finocchiaro-Aprile ha presente il disegno di legge Zanardelli e le annesse tabelle numeriche degli affari delle singole magistrature in quel periodo. Sono tabelle che abbiamo spogliato insieme, perchè insieme eravamo membri della Commissione dei Diciotto, che esaminava il progetto di sognati abbinamenti, cioè soppressione, che giustamente, per lei e per me, deputati, fu seppellito.

Or bene, onorevole ministro, io lo ricordo perfettamente, e non può averlo dimenticato ella, nessuna delle preture sarde, neanche l'ultima, era nel numero di quelle che per scarsità di affari meritassero il trattamento obliquo ed ingiusto cui ho accennato; eppure queste preture furono da anni lasciate scoperte!

Bisogna provvedervi. Non m'interessa che mandi in queste preture un pretore, o un consigliere di Cassazione, od un aggiunto, ad amministrare giustizia, quello che preme è che non manchi il magistrato, perchè il diritto del cittadino dell'ultimo paese d'Italia è uguale a quello del primo cittadino del Regno, e questa disparità di trattamento nell'amministrazione della giustizia è la forma più esosa ed antipatica del Governo di classe.

Onorevole ministro, io prendo atto, ripeto, con fiducia delle dichiarazioni che ella mi ha fatte. Confido nella sua rettitudine, e, se occorre, sebbene in politica la cosa non sia di moda, anche nella sua amicizia, che quando presenterà i provvedimenti per rimediare alle lamentate deficienze di per-

sonale nell'alta magistratura, provvederà anche che non manchi la magistratura nelle più umili sedi pretoriali; ove si amministra la giustizia ai più, perchè si può dire che è nelle preture che si amministra la giustizia del Paese.

La giustizia dei tribunali, delle Corti di appello e di Cassazione, sia pure: ma è in genere la giustizia dei grandi avvocati, la giustizia della parte minima della popolazione, e della più abbiente; la rispetto, la intendo e non la escludo: ma voglio la giustizia dei più, quella che anzi tutto si amministra nelle preture.

Concludendo, dunque, onorevole ministro, aspetto che le sue promesse corrispondano ai fatti; nella viva fiducia, e sarò doppiamente lieto, di dichiararmi allora completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Meda, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « sulla costituzionalità del Regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, contenente le norme transitorie pel funzionamento del giudice unico nei tribunali ».

L'onorevole Meda ha facoltà di svolgerla.

MEDA. Onorevoli colleghi, non vorrei che aveste l'impressione che io stia per riaprire una discussione la quale è durata già tanto tempo in questa Camera, e doveva considerarsi finita, la discussione cioè relativa al disservizio giudiziario e alle conseguenti proteste della classe forense; disservizio e proteste che, sappiamo tutti, hanno avuto una delle cause determinanti nell'applicazione della legge che ha modificato i nostri ordinamenti giudiziari con l'introduzione del giudice unico nel primo grado di giudizio; perchè la questione che sto per fare non è tanto tecnica, quanto politica, ed è rimasta riservata nella discussione sul disservizio.

L'onorevole ministro stesso ha in proposito chiaramente stabilito i termini del dibattito odierno nelle dichiarazioni che egli ha fatto nella tornata del 20 febbraio 1914. In quella tornata (devo ricordare le sue parole perchè sono il punto di partenza del mio discorso) egli ha detto: « Non è oggi il caso di trattare un argomento che è stato accennato da alcuni onorevoli interpellanti, e ai quali si è riportato oggi anche l'onorevole Altobelli, sulla pretesa incostituzionalità delle norme del regolamento col quale si è provveduto alle norme necessarie per l'attuazione del nuovo istituto. Di ciò avremo occasione di occu-

parci quando si tratteranno le interpellanze specifiche che in proposito sono state presentate. Riservo quindi a momento opportuno la dimostrazione che queste accuse e questi dubbi non hanno ombra di fondamento. Se la questione del giudice unico ha contribuito all'agitazione forense, non fu certamente per la determinazione dei limiti dei poteri del ministro nel promulgare il decreto 17 agosto 1912, che attinge ad altre considerazioni ».

Intanto, comincio col constatare una cosa. È vero, l'ho ammesso io stesso un momento fa, che la questione della costituzionalità del decreto 27 agosto 1913, non è stata la causa dell'agitazione seguitane; ma credo di affermare cosa esatta e di rendere alle Curie italiane un'attestazione di cui esse non possono dolersi, dichiarando all'onorevole ministro che anche la questione politica esse hanno sentito.

Se l'onorevole ministro ha veduto, come certamente ha veduto, i molti reclami che furono trasmessi al Governo da parte delle rappresentanze professionali, avrà notato come tutte o quasi cominciano con questo rilievo: che il decreto 27 agosto 1913 è incostituzionale, in quanto esso ha costituito per parte del Governo l'estrinsecazione di poteri che il legislatore non gli aveva dati.

Il Governo, naturalmente, non ammette che questa censura sia fondata; noi, che crediamo invece questa censura fondatissima, abbiamo il dovere di darne la prova; ed a ciò è appunto diretta la mia interpellanza: nè la Camera vorrà disinteressarsene, perchè oserei dire che funzione propria e principale del Parlamento dovrebbe essere quella di vigilare a che i vari poteri che costituiscono lo Stato non sconfinino e non si invadano reciprocamente: è dannosissima, l'invasione del potere legislativo nel campo del potere esecutivo, e molti danni al nostro paese provengono da questo inconveniente; ma altrettanto, e forse più pericolosa è l'invasione del potere esecutivo nel campo del potere legislativo.

Nè mi dica l'onorevole ministro di grazia e giustizia che i codici sono tali leggi, tali moli legislative che è impossibile parlare della loro riforma se non attraverso una delegazione di poteri; può essere, ed io non vorrò negare che non si debba riformare il codice di procedura civile con questo sistema; ma sono qui a negare che ciò si possa fare senza che il Parlamento l'abbia espressamente consentito e voluto: venga il guardasigilli a chiederci con un

disegno di legge la delegazione dei poteri necessari per la riforma del codice di procedura civile; il Parlamento discuterà, affermerà i concetti fondamentali a cui intende che la riforma debba ispirarsi, e pronuncierà.

Oggi la tesi mia è questa: il Parlamento non ha mai deliberato quello che sarebbe occorso perchè il guardasigilli potesse promulgare il decreto 27 agosto 1913, il quale esorbita dai poteri che il Governo ha avuto dall'articolo 23 della legge 19 dicembre 1912.

Conosciamo tutti questo articolo; ma gioverà ricordare che esso, quando ancora era l'articolo 26 del testo originario del disegno di legge, venne accompagnato al Senato dalle seguenti parole contenute nella relazione dell'Ufficio centrale, relatore il senatore Vacca.

« Coll'ultima disposizione il Governo chiede l'autorizzazione a dare altre disposizioni transitorie e altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge e a coordinare la nuova legge alla legge sul procedimento civile e alle altre leggi dello Stato.

« L'Ufficio centrale ha consentito ad accordare questa facoltà, che trovasi confortata da precedenti esempi legislativi, sulla considerazione che il passaggio dalla presente alla nuova legislazione, la quale, mediante lo sdoppiamento della carriera e l'istituzione del giudice unico nei giudizi civili dinanzi ai tribunali in prima istanza, è profondamente innovatrice, richiede parecchie norme d'integrazione, e che l'istituto del giudice singolo deve essere coordinato colle leggi vigenti ».

Ora, onorevoli colleghi e onorevole ministro, quando si dice *norme d'integrazione*, *norme di coordinamento*, si dice qualche cosa che tocca la forma, non la sostanza; si potrà, per integrare e per coordinare, modificare ciò che esiste, ma non mutare ciò che esiste; perchè allora non si fa opera di integrazione o di coordinamento, cioè opera di esecuzione, ma opera innovatrice di legislazione.

E quando l'onorevole ministro ci presentò il disegno di legge quale era uscito dalle deliberazioni del Senato chiedendocene l'approvazione integrale, accompagnava la presentazione colle seguenti parole: « Dei provvedimenti d'ordine transitorio e delle autorizzazioni date al Governo di dettare le norme per l'attuazione della legge non occorre alcuna analoga giustificazione, tanto sono evidenti i motivi ». E questo era chiaro: infatti non occorre giustificare la richie-

sta delle facoltà occorrenti per dare, come dice l'articolo 23, le disposizioni transitorie, quelle necessarie per la esecuzione della legge, e quelle di coordinamento ad essa delle leggi sul procedimento civile e in genere d'ogni altra legge relativa alla materia.

La questione allora si riduce a questo punto, onorevoli colleghi; il decreto 27 agosto 1913 contiene soltanto disposizioni transitorie, necessarie, e di coordinamento? Se sì, il Governo ha ragione, e il decreto è costituzionale; ma se io dimostrerò che contiene disposizioni nè transitorie, nè necessarie, nè di coordinamento, ma innovazioni radicali estranee alla materia del giudice unico e abrogative di altre disposizioni, non aventi rapporto di necessità colla collegialità del giudizio, allora avrò dimostrato che il decreto non è costituzionale.

Siamo di fronte a un codice di procedura civile, in miniatura, con quattro titoli e 64 articoli, l'ultimo dei quali ne promette parecchi altri.

A questo proposito le dico subito, onorevole ministro, che l'articolo ultimo non mi persuade affatto; mi fa un'impressione strana il leggere in un articolo che appartiene a un decreto intitolato *Norme transitorie*, la seguente disposizione che è bene di carattere definitivo: « Le disposizioni del Codice di procedura civile, del Codice di commercio e di altre leggi e norme contrarie alle presenti e incompatibili colle medesime, cessano di aver vigore con l'attuazione di esse ». In via transitoria si commina per decreto Reale la decadenza di articoli del Codice di procedura e del Codice di commercio! Ciò è ben grave!

Disse il ministro: Io avevo una delegazione legislativa a fare ciò; e quindi ho potuto agire colla pienezza di facoltà che sarebbe spettata al Parlamento. Adagio: non è così. La vostra relazione al decreto, onorevole ministro, mostra, nella sua contraddittorietà, che voi medesimo vedevate le cose in diverso modo: siete d'accordo con me laddove scriveste: « Il potere conferito dal Parlamento al Governo, se ha carattere indiscutibile di delegazione legislativa, trovava pur sempre i suoi logici confini di esplicazione nello scopo indicato dalla legge, che è il coordinamento delle norme nuove con quelle preesistenti » parole alle quali io sottoscrivo; non a quelle invece che le precedono nella relazione: « Questo mandato non solo implica un potere di accertamento circa la permanenza in vigore delle norme processuali in armo-

nia colla nuova legge, discriminandole da quelle che invece fossero inconciliabili colla parziale soppressione delle decisioni collegiali; ma importa la facoltà di dettare ogni disposizione meglio adatta all'indole ed alla disciplina del novello istituto, in coordinamento col sistema generale della legislazione ». Me ne appello alla Camera: mentre le prime parole riportate sono esatte, le altre alterano la portata dell'articolo 23 della legge.

Giacchè, onorevole ministro, io vi concedo che potevate fare tutto quanto bisognava per il funzionamento del giudice unico; non quindi di dettare disposizioni applicabili tanto al giudizio singolare, quanto al giudizio collegiale; eppure ve ne sono parecchie nel decreto che col giudice unico non hanno nulla a che vedere, o quasi.

Potrei fare anche un'analisi dei singoli articoli; ma mi fermerò al primo titolo, scegliendo in esso specialmente alcune esemplificazioni.

E prima di tutto vorrei sapere per quale ragione, istituito il giudice unico, si sia fatto scomparire il procedimento sommario. Sì, onorevoli colleghi, si è abolito il rito sommario, sostituendogli un rito formale, che, senza avere i pregi del vecchio rito formale classico, trascina le cause attraverso le lungaggini che colla legge del 1901 si erano volute sopprimere; ormai « porre in decisione » una causa, significa soltanto aprire una serie interminabile di scambi orali e scritti, in modo da non sapersi mai quando ci sia davvero la certezza che il giudice possa accingersi indisturbato a fare la sentenza.

Ho sentito che si sono fatti parecchi elogi al decreto 27 agosto 1913 da coloro che lo hanno ritenuto un passo verso l'attuazione dell'ideale della oralità e della concentrazione del processo civile; veramente non ci vedo nè l'una cosa nè l'altra; trovo anzi che dall'oralità del processo civile, ci siamo molto scostati; oramai il processo è tutto scritto, e la discussione, che prima era la regola nel rito sommario, ora è la eccezione, si fa quando si richiede, il che vuol dire che non si fa quasi mai: quanto alla concentrazione io vedo piuttosto una discentrazione ad ogni passo. Ma non è il punto che mi interessa; io insisto a chiedere: che bisogno c'era per attuare il giudice unico di fare delle innovazioni rituali pro o contro l'oralità, pro o contro la concentrazione? E quando mai la Camera fu richiesta del suo parere in argomento?

E veniamo a qualche altro rilievo. C'è nelle *norme transitorie* il celebre articolo 6, il che è una vera *pepinière* di novità una più bella dell'altra. Comincia col disporre che il giudice abbia la facoltà in qualunque stato della causa d'invitare le parti a comparirgli personalmente dinanzi, anche senza assistenza dei loro procuratori per rispondere a domande del giudice — domande e risposte che vengono raccolte in un verbale.

Che necessità ci fosse di questo, per attuare il giudice unico, non ho mai capito; invece è da osservarsi che c'è nel codice di procedura civile un articolo, il 156, il quale dispone che avanti al tribunale civile non si può stare se non col ministero di procuratore; nè l'articolo 207 vi deroga sostanzialmente; ma c'è di più. E poi: non è questo dell'articolo 6 un vero e proprio interrogatorio? E allora tutti gli articoli dal 216 in avanti, che sono scritti nel codice di procedura civile, e che dispongono in qual modo si proceda all'interrogatorio, (perchè nel nostro istituto processuale, e giustamente, non c'è l'interrogatorio d'ufficio), sono ridotti a zero: non sono più le istanze e le deduzioni delle parti che costituiscono la struttura probatoria delle cause; è l'iniziativa del giudice, il quale può, all'infuori dei patroni, raccogliere in un verbale risposte che forse un giorno le parti si vedranno opposte come vera e propria confessione giudiziale.

E non basta ancora. L'articolo 6 crea un nuovo titolo esecutivo: finora i titoli esecutivi, che io sappia, erano quelli contemplati dall'articolo 554 del codice di procedura civile; cioè le sentenze passate in giudicato, o dichiarate esecutive, o gli atti o le ordinanze a cui la legge (non le norme transitorie disposte con decreto in virtù di una delegazione di coordinamento) attribuisce il carattere esecutivo; infine i contratti formali e pubblici: ora l'articolo 6 aggiunge: « Qualora apparisca la possibilità di conciliare o transigere la lite (per questo fu creato il giudice unico?), il giudice interpone i suoi buoni uffici: se la conciliazione o transazione è concordata avanti al giudice, (quindi concordata fra il giudice e le parti, anche senza avvocati, perchè gli avvocati possono non esserci) il processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere e sottoposto a registrazione, vale come titolo esecutivo ».

Non faccio la questione di merito, chè altrimenti potrei notare il tentativo di trasportare in tribunale l'inutile esperimento di conciliazione che il Codice di procedura

prevede ora solo all'articolo 417 per i giudizi pretoriali; insisto a chiedere perchè, se si voleva realizzare questo magnifico sogno dell'abolire liti, avvocati e sentenze, non si sia venuti a proporcelo; e perchè la realizzazione di questo sogno si sia proprio fatta scaturire dal giudice unico, come una necessità del suo funzionamento.

Sono dunque queste dell'articolo 6 disposizioni transitorie? No. Sono disposizioni necessarie? No. Sono disposizioni di coordinamento? No. E allora, se non sono disposizioni transitorie, se non sono disposizioni necessarie, se non sono disposizioni di coordinamento, sono disposizioni incostituzionali.

Qualche altra osservazione, onorevoli colleghi.

C'è l'articolo 8, che abolisce per le sentenze di tribunale, anzi del giudice unico, la pubblicazione in udienza: anche qui la necessità, in relazione alla singolarità del giudizio, nessuno saprebbe dire dove si ritrovi. E sì che la sentenza è un atto del processo, il quale deve essere tutto pubblico.

DELLO SBARBA. Questo è il minore dei mali!

MEDA. Non è il minore dei mali. Mi permetto di dissentire da lei; e staremo a vedere quali inconvenienti sorgeranno dalla notificazione del cancelliere sostituita alla pubblicazione! E poi la pubblicità non è istituita per le parti ma per i terzi e, quando il giudice deposita la sentenza in cancelleria come ne viene ad essere edotto, con legittima presunzione, il pubblico?

Comunque, anche qui non è il merito che mi importa: sarà magari una riforma eccellente, ma non ha niente a che vedere nel funzionamento del giudice unico, quindi è incostituzionale.

E l'articolo 13? Esso crea un genere nuovo di sentenze: le sentenze che esistono prima di essere scritte o motivate, che non sono cioè sentenze a termini dell'articolo 360 del codice di procedura civile, e che purtuttavia sono operative di effetti: l'articolo 13 infatti contempla il caso in cui il giudice debba risolvere un incidente e non lo risolva seduta stante, ma invece si prenda del tempo per farlo: egli viene in udienza un bel giorno, e fa mettere a verbale il dispositivo della sua sentenza, che per ciò solo è immediatamente esecutoria: però il giudice ha tre giorni di tempo per stenderla e depositarla in cancelleria: resta a sapersi che cosa accadrebbe se per avven-

tura, un giudice, dopo aver fatto mettere a verbale il dispositivo risolutore di un incidente, e averne così autorizzata l'esecuzione, nei tre giorni successivi fosse ridotto, magari dalla morte, nella impossibilità materiale di scriverla! Sono tutte novità genialissime, che forse io non intendo per la angustia della mia mente; ma, siamo schietti, chi avrebbe mai pensato ch'esse fossero la conseguenza del giudice unico?

Prima di finire, consentitemi un'ultima osservazione, che si connette ad un particolare della storia parlamentare della legge.

Quando l'Ufficio centrale del Senato si trovò ad esaminare l'articolo 26 del disegno di legge, rilevò che le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 71 e dell'ultima parte del numero 1 dell'articolo 84 del codice di procedura civile (i quali sottraggono alla competenza del pretore le controversie sulle imposte) meritavano di venire soppresse: considerando che colla introduzione del giudice unico di prima istanza e colla concessione ai pretori della inamovibilità, cessavano i motivi di mantenere quella deroga alle competenze normali.

L'Ufficio centrale del Senato proponeva perciò che l'articolo 21 della legge fosse così completato: « La giustizia nei tribunali è amministrata da un presidente o da un giudice singolarmente nei giudizi di prima istanza in materie civili; le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 71 e dell'ultima parte del numero 1 dell'articolo 84 del Codice di procedura civile sono soppresse ».

In altre parole l'Ufficio centrale del Senato mostrava di credere che se la novità del giudice unico doveva importare qualche modificazione al Codice di procedura civile, tale modificazione dovesse determinarsi subito nella legge medesima.

Ma il ministro non volle accettare la proposta dell'Ufficio centrale del Senato osservando a sua volta che con essa si veniva a modificare il Codice di procedura civile, il che non era nei suoi intenti, perchè il Codice di procedura civile non doveva modificarsi in quella sede, ma se mai con una riforma generale e dopo maturo studio: e l'Ufficio centrale del Senato non insistette nella sua proposta.

Or bene: eccoci al decreto 27 agosto 1913, e all'articolo 34 delle norme transitorie: con esso si modifica la competenza per valore nelle cause di contestazione di crediti fallimentari, stabilendosi che non più il

tribunale, ma la Corte di appello conosce in secondo grado delle contestazioni di credito anche inferiori a lire 1,500, anche minimi. Lo scrupolo che si era avuto di non toccar colla legge il Codice di procedura in una parte non necessaria alla riforma che si introduceva, non si ebbe più quando fu la volta non della legge, ma del decreto esecutivo.

Onorevole ministro, ella sa che io non sono uso alle parole grosse: e quindi non pretendo di affermare che ella abbia commesso un arbitrio deliberatamente, scientemente, proprio per la voluttà di sovrapporsi al Parlamento e di invaderne i poteri: no, si tratta del cattivo andazzo delle nostre amministrazioni: non è la prima volta, e non è solo in questa materia, che a me capita di venire a censurare un simile abuso; lo constatiamo troppo spesso su larga scala; ma è da meravigliarsi che chi lo denuncia, non trovi un largo consenso: a me pare questione che dovrebbe interessare tutti noi. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, se pure si trattasse di una modificazione di virgola, quando questa rappresenti l'arbitrio o l'eccesso di potere in uno degli organi dello Stato, avrebbe ragione di preoccuparci; e ciascun di noi, magistrato, dovrebbe dichiarare la nullità di una disposizione incostituzionale, anche se migliore della disposizione conforme alla legge: questo è ciò che io vorrei che la Camera sentisse, che sentisse il Governo. Oggi gli arbitri si commettono per soddisfare, forse, delle eleganti concezioni di studiosi in materia di procedura civile: Dio ci salvi dai teorici! Vediamo in pratica le conseguenze dei loro esperimenti; ne nascono tali grovigli da bisognare che gli avvocati se ne cavino collo sciopero! Domani però si potrebbe trattare di una materia anche più delicata, di interessi anche più gravi, compromessi in misura ben più sensibile.

Onorevole ministro, concludo; le domando, non che ella si riconosca in colpa; si difenda pure, e procuri di persuadermi che nel caso attuale io ho torto; vedremo se le riuscirà: ma non sconfessi il principio; e si unisca a me nel proclamare che le delegazioni legislative non possono aversi se non espresse, e che il Governo non può avere il diritto di agire se non in base alle facoltà che gli sono consentite o dallo Statuto fondamentale o dalle leggi. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.
FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho ascoltato con tutta l'attenzione lo svolgimento che l'onorevole Meda ha dato alla sua interpellanza.

Egli, pur riferendosi alle recenti agitazioni, non si è fermato su di esse. E alla mia volta non ritornerò su di un argomento del quale si è già occupata la Camera per parecchie sedute. Confermo in proposito le dichiarazioni che feci nella seduta del 20 febbraio. Si parlò anche allora di dubbi sulla interpretazione da darsi ad alcune parti del decreto del 27 agosto 1912. Una riforma di così rilevante importanza, che modifica sostanzialmente le norme regolatrici del procedimento civile in prima istanza, doveva necessariamente incontrare delle difficoltà; ed il Governo, nel dettare il decreto riguardante l'attuazione dell'articolo 18 della legge del dicembre 1912, considerò anche l'eventualità di aggiunte e chiarimenti al decreto stesso; e in seguito all'esperimento che si è fatto, come dissi già, queste aggiunte e questi chiarimenti, tenuto conto delle proposte delle magistrature e delle curie, potranno esser fatte per assicurare il funzionamento regolare della riforma.

Ma la questione sollevata dall'onorevole Meda investe un'argomento più grave, perchè, secondo l'onorevole interpellante, come ha rilevato nella chiusa del suo discorso, non è soltanto di carattere tecnico, ma assume significato politico, estendendosi allo esame dei limiti dei poteri attribuiti al Governo dalla legge del 1912, e al modo come li ha esercitati.

L'onorevole Meda ha insistito troppo nel definire il decreto del 27 agosto come un provvedimento puramente transitorio. Ora ciò anzitutto importa chiarire, perchè l'articolo 23 non dà solamente al Governo la facoltà di aggiungere alcune disposizioni transitorie per l'attuazione della legge, ma consente poteri assai più larghi, e contiene una vera delegazione per l'applicazione della riforma contenuta nell'articolo 18 della legge.

L'articolo 18 infatti è così concepito:

« La giustizia nei tribunali è amministrata dal Presidente e da un giudice singolarmente nei giudizi di prima istanza in materia civile.

« In materia penale e nei giudizi d'appello e in materia civile, il tribunale giudica con l'intervento di tre giudici ».

Questa disposizione, che modifica l'ordinamento precedente, non poteva essere attuata con disposizioni transitorie soltanto. Perciò l'articolo 23 della legge autorizzò il Governo, non solo a dare le altre disposizioni transitorie, ma anche a dare ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge deve essere applicata.

Questa larga facoltà importava il mandato di regolare il procedimento civile in prima istanza in armonia all'istituto nuovo, perchè, non esistendo nel codice alcuna norma per sè idonea a governare il procedimento avanti il giudice singolo nei tribunali, era affidato al Governo di determinarla; quindi, come fu detto nella relazione al Re, un potere di accertamento circa la permanenza in vigore delle norme processuali in armonia colla nuova legge, discriminandole da quelle che invece fossero inconciliabili con la parziale soppressione delle decisioni collegiali; e quindi importa la facoltà di dettare ogni disposizione meglio adatta all'indole e alla disciplina del novello istituto in coordinamento col sistema generale della legislazione. Di qui la necessità di revisione attenta e scrupolosa di molteplici disposizioni legislative, tanto nel codice di procedura civile quanto in quello di commercio che, oltre all'intero terzo libro sul fallimento, contiene non poche altre regole di carattere processuale.

Coll'articolo 18 della legge, come fu affermato nella discussione alla Camera e al Senato, si mirò principalmente ad assicurare una semplicizzazione notevole nei giudizi di prima istanza, come avviamento ad una più larga riforma di tutto il procedimento civile.

L'articolo 23 della legge non poteva pertanto avere il significato ristretto e limitato che ha creduto di attribuirvi l'onorevole Meda; ma invece quello che sorge dal complesso delle sue disposizioni dirette a coordinare il codice fondato sul sistema della collegialità al nuovo sistema; e questo coordinamento significava necessariamente il potere di modificare tutte le norme fondate sulla collegialità.

Se questo non fosse stato il concetto dell'articolo 23 non saprei intendere come sarebbe stata possibile l'attuazione della legge, ridotta ad una semplice affermazione non suscettibile di pratica esecuzione, non essendo possibile immaginare un coordinamento il quale non tenga conto che la base

fondamentale del giudizio è radicalmente mutata.

Metodo di coordinamento, si dice, non significa modificare. Vorrei un po' sapere che cosa significa, perchè applicare il sistema del giudice unico al codice vigente, il quale è fondato sulla collegialità, significa, lo ripeto ancora una volta, modificare la legge in tutte le disposizioni incompatibili col nuovo sistema, in modo da assicurare il funzionamento del nuovo istituto. (*Commenti*).

LUCCHI. La funzione, non i poteri.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E la funzione è appunto regolata col decreto del 27 agosto.

LUCCHI. Non pare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È facile dimostrarlo. Non era possibile di intendere limitato l'articolo 23 alla sola riduzione burocratica del personale giudicante, o alla semplice dichiarazione che si assegnavano al giudice le attribuzioni del collegio; e la modifica delle disposizioni riguardanti o connesse col giudizio collegiale, importava appunto regolare le funzioni e non i poteri del giudice.

Il carattere del mandato fu segnalato già nella relazione a Sua Maestà, che ricordò l'onorevole Meda. L'onorevole interpellante, ha dimostrato di averla esaminata dal suo punto di vista; ma molte delle critiche che sono state fatte fuori di quest'Aula, dimostrano che non si è tenuto abbastanza conto della relazione che precede il decreto e lo illustra nelle singole sue parti rendendo ragione di ciascuna delle norme in esso contenute.

Del resto anche per la riforma del procedimento sommario, con la quale furono conferite al Governo facoltà identiche, e che modificò sostanzialmente il sistema preesistente, si ripeté l'accusa di incostituzionalità; ma anche allora fu giudicata inattendibile, e la giurisprudenza fu concorde nel ritenerla tale.

Certo, se avesse potuto il nuovo istituto essere coordinato ad una larga riforma del Codice di procedura civile, i dubbi e le incertezze che si sono opposti sarebbero stati in molta parte evitati. Ma poichè una riforma sostanziale complessiva del Codice richiedeva una larga preparazione, l'attuazione del giudice unico doveva essere regolata in modo da rendersi possibile, colle conseguenti modificazioni del codice vi-

gente in tutto quanto aveva relazione colla riforma.

Ho accennato a modificazioni perchè il coordinamento senza di ciò era impossibile. Nella discussione innanzi al Senato, rispondendo ad alcune osservazioni fatte autorevolmente dall'onorevole senatore Perla, avevo già avvertito che la facoltà di coordinamento era indispensabile specialmente per le modificazioni da introdurre nel Codice di procedura civile, in seguito all'istituzione del giudice unico in prima istanza. Quindi non è esatto affermare che il decreto 27 agosto doveva avere il carattere di un regolamento, perchè non doveva essere un regolamento, ma l'esecuzione del mandato affidato al potere esecutivo di attuare la legge che istituiva il giudice unico, segnando tutte le disposizioni necessarie e modificando in questa parte le leggi processuali e le altre leggi.

Il compito certamente era assai difficile data la struttura del vigente sistema processuale. Se il decreto risponde a questo scopo lo dirà in definitiva l'esperimento che di esso si va facendo. Esso potrà essere corretto, completato e migliorato, ma risolve nel solo modo che era possibile il grave problema di coordinare al vecchio codice il nuovo sistema e il nuovo ordinamento.

Nonostante i dubbi sollevati dall'onorevole Meda e da altri, io non so intendere come avrebbe potuto altrimenti essere svolta e attuata la facoltà contenuta nell'articolo 23 della legge.

Nessun eccesso di potere, quindi, ma l'esercizio di facoltà che il Parlamento ha concesso al Governo, non potendosi altrimenti intendere l'articolo 23 della legge. Una diversa interpretazione, giova ripeterlo, avrebbe reso impossibile l'attuazione del nuovo ordinamento.

Ma l'onorevole Meda non si è limitato ad oppugnare nel suo complesso il decreto coll'accusa di incostituzionalità. Ha criticato altresì alcune disposizioni singole come eccedenti i limiti del mandato e, nel merito, come inopportune e dannose.

Mi sarà facile dimostrare che ciò non ha fondamento.

Si è detto che è offeso dal decreto il concetto della oralità, riducendosi la discussione ai minimi termini o sopprimendola. Ora ciò è assolutamente inesatto; e basta richiamarsi al testo del decreto. Infatti gli articoli 2 e 5 dicono cosa diversa. Potremo, se sarà necessario, rendere più chiare queste dispo-

sizioni o completarle, ma non è legittimo dare ad esse un significato così eccessivo e non conforme al vero. La discussione non solo non è soppressa, ma è espressamente mantenuta nei giudizi sulle cause urgenti e contumaciali (articolo 2), ed è mantenuta (articolo 5) per tutte le altre. La facoltà di rinunciare alla discussione, anche tacitamente, non è una novità, perchè è nella diuturna osservanza.

Quanto alle facoltà conferite al presidente, cosa necessaria nel nuovo sistema, che, estendendone i poteri, grava su di esso la maggiore responsabilità, basterà notare che quella di deliberare in una prima fase la causa per destinare il giudice aggiunge una garanzia effettiva processuale, e non può quindi dar ragioni a censura.

L'articolo 6 poi ha dato luogo ad osservazioni che sono, a dir vero, non giustificate. La facoltà concessa al giudice di far comparire le parti personalmente per ottenere schiarimenti, e, se ne veda la possibilità, tentarne la conciliazione, è oggetto di lodi altissime e di censure egualmente vivaci. Quelle si ispirano all'esempio delle più civili e progredite legislazioni moderne; queste attingono spiegazione dal timore di abusi. Gli abusi però non sono temibili; perchè il testo medesimo dell'articolo 6 pone nelle mani delle parti un freno automatico, con cui possono esse medesime impedirli. Infatti la comparizione delle parti deve avvenire in contraddittorio. Basta che una si astenga dal comparire perchè l'altra non possa comunicare col giudice.

Del resto quanto agli schiarimenti la detta facoltà esisteva già nel codice di procedura civile per tutte le cause innanzi i pretori (articolo 446) e per le cause commerciali avanti i tribunali (articolo 401). Non può dunque essere incostituzionale averla applicata anche al giudice singolo.

Le parti poi possono farsi assistere dai loro patrocinatori, e ciò faranno normalmente. Il processo verbale conterrà sommariamente le domande e le risposte; e solo nel caso che si debba inserirvi una convenzione per transazione o conciliazione, l'articolo 6 nel capoverso richiede la sottoscrizione delle parti, e in questo caso è ovvio che debba contenere le specificazioni necessarie alla validità del contratto.

L'onorevole Meda si è sorpreso di vedere attribuito in questo caso al processo verbale il carattere di titolo esecutivo e l'ha considerato come una modifica non necessaria dell'articolo 554 del codice. Egli però

non tien conto che proprio l'articolo 554 dà carattere di titoli esecutivi agli atti contrattuali ricevuti da notaro o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli. Ora una transazione innanzi al presidente del tribunale, è forse qualche cosa di meno del semplice contratto notarile?

L'onorevole Meda ha criticato anche l'articolo 8, perchè, invece della pubblicazione della sentenza in udienza, stabilisce l'avviso immediato del deposito della sentenza in cancelleria, che permette di ottenere subito la copia a chi vi ha interesse, abbreviando gli indugi superflui del processo.

Ma l'onorevole Meda non ignora che l'articolo 366 del codice vigente, se prescrive la pubblicazione, non attribuisce alla mancanza di essa sanzione di nullità, e la giurisprudenza concorda nel riconoscere che la omessa pubblicazione non toglie validità ed efficacia alla sentenza. Se è prescritta pel pretore, ha lo scopo di servire di surroga alla notificazione, e risponde alla costruzione del giudizio pretoriale, che non poteva adattarsi interamente per la procedura innanzi al giudice unico.

Ma parlare, a proposito dell'articolo 6, di incostituzionalità, è cosa assolutamente fuori di proposito. E lo stesso è a dire per le osservazioni fatte sull'articolo 13, intorno al quale la relazione al Re contiene tutte le spiegazioni necessarie che escludono il significato che ha creduto di darvi l'onorevole interpellante.

Quanto all'articolo 34 riguardante le contestazioni sui crediti proposte nel corso della verificaione, soppressa la collegialità nelle decisioni di primo grado, esse sono attribuite al giudice del fallimento salvo il gravame alla Corte di appello.

L'onorevole Meda si sorprende di ciò, ma non tiene conto che non era possibile col nuovo sistema di fare appello al tribunale. È perciò che si è deferito l'appello al magistrato di secondo grado. E la soluzione è naturale e logica conseguenza del mutato ordinamento.

Ad avvalorare le sue osservazioni l'onorevole Meda ricorda che, innanzi al Senato, io mi opposi alla proposta di modifica della competenza dei pretori in materia di imposte, giudicandola esorbitante dalla riforma, mentre poi lo avere affidato alla Corte di appello il gravame sulle contestazioni nei crediti nel corso della verificaione in sede fallimentare importa una modifica alle regole della competenza.

Non avverte però che nel primo caso si sarebbe verificata una modificazione di competenza non necessaria, nè connessa col nuovo istituto del giudice singolo, mentre l'ipotesi dell'articolo 34 è assolutamente diversa; e, colla soppressione del magistrato collegiale in prima istanza, non vi era altra soluzione che quella contenuta nell'articolo 34.

Queste sono in sostanza le osservazioni specifiche dell'onorevole Meda, le quali non danno certamente molta forza alla sua tesi riguardante la pretesa incostituzionalità del decreto del 27 agosto.

A me incombeva l'obbligo di rispondere a quanto è stato detto nella presente discussione, e di dare le spiegazioni necessarie sulle disposizioni alle quali si è accennato. Ripeto però ciò che dissi già nella seduta di venerdì a proposito delle modificazioni che si invocano su talune delle norme contenute nel decreto, cioè che queste norme potranno essere opportunamente chiarite e completate. Io confermo che terrò nel maggior conto, i voti e le proposte delle Curie. Ma da ciò alla tesi ardita che il Governo si è reso responsabile di un atto incostituzionale, esorbitante dai limiti delle facoltà concesse dalla legge, corre un abisso; tanto più quando questa accusa, come ho dimostrato, non è sotto alcun aspetto giustificata.

I dubbi e le incertezze che sono sorte derivano dalla gravità della innovazione e delle difficoltà sorgenti dalla necessità di coordinarla col vecchio Codice. Ma anche ciò serve a dimostrare sempre più quanto sia evidente il bisogno di affrettare, per quanto è possibile, la preparazione del nuovo Codice di procedura civile, onde le nuove riforme, e le altre che giustamente si invocano, siano ispirate ad un concetto veramente organico. (*Bene!*)

A questa riforma del procedimento civile, l'augusta parola del Re richiamò il Parlamento nell'inizio di questa legislatura, e il Governo vi dedicherà l'opera sua più assidua col solo scopo di iniziare e avviare gli studi necessari onde, in tempo non lontano, il grave problema possa essere risolto secondo la tradizione giuridica del nostro paese, a tutela di tutti gli interessi e a difesa di ogni diritto. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MEDA. Onorevole ministro, la ringrazio dell'ampia risposta, e posso assicurarle che

nel voto di un'organica riforma delle nostre istituzioni di procedura civile, io non sono secondo a nessuno: ho soltanto qualche dubbio che questa grande riforma non sia per adesso matura; e diffido delle variazioni frammentarie che potrebbero pregiudicarla nel risultato definitivo: onde quello che l'onorevole ministro ha detto a proposito della sua intenzione di una riforma completa, mi pare dovrebbe essere l'argomento migliore per dimostrare la convenienza di non fare esperimenti, i quali troppe volte non corrispondono allo scopo di chi li tenta.

Detto questo in linea pregiudiziale, permetta che, prima di concludere con una dichiarazione, faccia qualche rettifica.

Non credo di aver detto che l'attuazione del mandato conferito al Governo con l'articolo 23 della legge dovesse intendersi nel senso di escludere qualsiasi modificazione. No; anzi ho detto che coordinare significa anche modificare, ma non mutare: ritengo che tra modificare e mutare vi sia una differenza sostanziale, e la Camera non ha certo bisogno di una lezione di filologia per persuadersene: del resto, ripeto, si capisce che per l'esecuzione della legge si dovessero modificare, e sia pure mutare, disposizioni vigenti, ma non si capisce che si dovessero modificare disposizioni le quali rispondono ad istituti che potevano vivere anche col giudice unico perchè non erano legate essenzialmente e necessariamente all'istituto del giudice collegiale.

Questa è la mia tesi, e l'onorevole ministro non mi pare che l'abbia investita e demolita vittoriosamente; piuttosto mi pare che l'abbia elusa.

Egli ha detto che se io avessi letta la relazione vi avrei trovato le giustificazioni dei provvedimenti da me censurati; ora nella relazione che io lessi, giustificazioni trovai, ma non persuasive: per esempio quando la relazione dice che la novità della chiamata personale delle parti davanti al giudice è già contenuta nell'articolo 250 dell'ordinamento giudiziario, dice una cosa non esatta, poichè l'articolo 250, e lo sappiamo tutti, dà facoltà al giudice di chiamare i procuratori delle parti davanti a sè per schiarimenti, non le parti senza assistenza, per rendere un interrogatorio di cui si fa verbale che costituirà prova in giudizio. Così a torto l'onorevole ministro mi ha ri-

sposto che la variazione della competenza nelle contestazioni fallimentari si è dovuta fare perchè non c'è più tribunale; o meglio, perchè, una volta che il giudice unico pronuncia sulle contestazioni, qualunque ne sia il valore, non resta come giudice di secondo grado che la Corte: ma come? non c'è più tribunale? allorchè il giudice delegato risolve una controversia relativa ad un credito di 150 lire, putacaso, non pronuncia forse in materia di competenza del pretore, e dalle sentenze pretoriali non è forse dato l'appello al tribunale giudicante in collegio?

Si poteva quindi stabilire — e sarebbe stato costituzionale — che nelle contestazioni per cifra di competenza del pretore l'appello fosse, come per tutte le sentenze di pretura, al Collegio, senza incombrarne le Corti d'appello, causando alle parti spese non trascurabili.

Quanto alla comparazione tra quello che si verifica oggi e quello che si è verificato nel 1901 nell'occasione della legge per il procedimento sommario; osservo che la comparazione non regge.

La legge per il procedimento sommario non faceva se non rendere normale quello che nel Codice di procedura civile era eccezionale: tale normalità venne attuata con una serie di disposizioni che erano forse anche allora eccessive, ma non toccavano la sostanza del procedimento quale era delineato nel Codice di procedura civile. E le controversie, del resto, che l'onorevole ministro ha ricordate, sulla costituzionalità del decreto 31 agosto 1901, sono state tutte risolte dal magistrato non nel senso che non fossero proponibili in quanto che esistesse quella delegazione legislativa che anche allora il Governo invocava; ma nel senso che la denuncia di incostituzionalità non reggesse quanto al contenuto delle disposizioni impugnate: vedremo se nelle contestazioni che verranno sul decreto di cui discutiamo oggi, la risposta sarà uguale.

Onorevole ministro, con tutto il buon volere che avrei di riattestarle la mia considerazione...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Reciproca!

MEDA ...non posso dichiararmi soddisfatto.

La questione che ho portato qui non è di quelle che si risolvono con uno stato di animo, e sulle quali si può sorpassare per riguardo alle persone: io debbo mantenere fede ad un convincimento che mi ha sempre sorretto nella vita pubblica, e senza

del quale non mi saprei orientare nel mare della politica; il convincimento che la più gelosa delle garanzie politiche stia nella delimitazione rigorosa delle attribuzioni e dei poteri; convincimento che non mi permette di accedere alle giustificazioni odierne del ministro. (*Approvazioni*).

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE CARCANO.

PRESIDENTE. Vengono ora le interpellanze, tra loro connesse per analogia di argomento, relative all'industria degli zuccheri.

La prima è quella dell'onorevole Pirolini, Colajanni, Comandini, Mazzolani, Gaudenzi, E. Chiesa, e Saraceni, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, « per sapere quali provvedimenti intendano prendere di fronte alla minacciata chiusura di parecchi zuccherifici, la quale sconvolgerebbe profondamente l'agricoltura di alcune regioni d'Italia ».

L'onorevole Pirolini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PIROLINI. Onorevoli colleghi, l'interpellanza che mi accingo a svolgere, dovrebbe essere il più *dolce* argomento delle nostre discussioni, ma per diverse ragioni, delle quali si è anche occupata la stampa italiana in questi ultimi mesi, anche questo argomento degli zuccheri avrà pur troppo le sue *amarezze*.

Io però inizierò la trattazione della crisi zuccheriera nel modo più obbiettivo possibile, affinchè la Camera sia serenamente illuminata sui termini del ponderoso problema, il quale non ha bisogno, malgrado la sua grande ripercussione sull'agricoltura del nostro paese, di tinte troppo accese per essere prospettato più limpidamente nella sua attualità.

Infatti in questi giorni, gli agricoltori delle zone bietolifere, dovrebbero sapere se continuare ancora nella semina delle bietole, oppure ritornare alle vecchie colture del granone e della canape, meno redditizie della barbabietola medesima. Gli agricoltori perciò ascolteranno volentieri la parola e il consiglio dell'onorevole ministro di agricoltura, per sapersi regolare in questi frangenti.

Noi siamo di fronte, e voi lo sapete, onorevoli colleghi, ad una grave crisi saccarifera, perchè l'ultima annata si chiuse con uno *stock* abbastanza rilevante di zucchero rimasto nei magazzini. Si parlò infatti di più di tre milioni e mezzo di zuc-

chero mentre tutti sanno che lo zucchero consumato in Italia annualmente non supera il milione o gli 800 mila quintali. Come si è formato questo *stock* eccessivo?

Veramente esso non risale del tutto a cause commerciali, perchè nello scorso autunno, per una fortunata combinazione di fenomeni naturali, alcune zone, specialmente dell'Italia centrale, hanno dato un prodotto quasi doppio di quello degli anni precedenti.

Ma non sarebbe esatto nemmeno affermare in modo reciso che lo *stock* eccezionale sia stato procurato esclusivamente dall'annata abbondante, altre cause sono certamente entrate in giuoco e dalla ricerca di queste cause non deve essere escluso il funzionamento stesso del monopolio privato dello zucchero, il quale, col sistema di cartello, avendo limitato negli anni passati alle fabbriche sindacate le zone di vendita e determinati i prezzi, si precluse uno smercio maggiore e quindi un più normale sfollamento dello *stock*.

Una riprova di quest'ultima osservazione noi l'abbiamo nel contegno commerciale della fabbrica di Pontelongo, formata con capitali del Belgio, la quale sfuggita, fino a poco tempo fa, alle catene del *trust* italiano si è messa col medesimo in gara di concorrenza, obbligando l'Unione Zuccheri a ribassare i prezzi fino a lire 120 circa al quintale, mentre una volta lo si pagava lire 140 e poi 130 al quintale.

Una notizia di questi giorni ci racconta che anche la fabbrica belga di Pontelongo sarebbe entrata nel *trust* italiano.

Mi rincresce per i consumatori che avevano tutto da guadagnare da quella concorrenza, e, a dire il vero, non si comprende bene perchè la fabbrica di Pontelongo abbia ceduto. Nell'ultima annata essa aveva prodotto più di centomila quintali di zucchero e li aveva esitati facilmente avendo potuto smerciarli in più larga superficie italiana di quello che non si possa vendere stando nel *trust*.

Comunque, dato il fatto inconfutabile dell'enorme *stock* di zucchero che esiste nei magazzini, dobbiamo esaminare il modo col quale gl'industriali hanno creduto di provvedervi. Essi hanno creduto di provvedervi in un modo abbastanza spiccio e cioè per mezzo della cosiddetta serrata degli stabilimenti. L'anno scorso, compiuta la campagna saccarifera, inviarono una circolare ai coltivatori delle bietole da zucchero, che non avevano con essi dei contratti poliennali,

colla quale si avvertivano che le fabbriche non avrebbero più potuto accogliere nuove bietole per il 1914.

È stata questa dichiarazione di serrata, incauta e ingenerosa, non provocata, come avviene generalmente nelle serrate industriali, da competizioni tra capitale e lavoro, che ha suscitata l'agitazione attuale nelle zone saccarifere e che quindi ha indotto i deputati di quelle zone a presentare interpellanze allo scopo di richiamare l'attenzione del Parlamento e del paese intorno a questa grande questione.

E gl'industriali dello zucchero non devono dare colpa che a sè stessi se al loro decreto-catenaccio rispose già la stampa italiana coll'ultima sua discussione investente tutto intiero il regime degli zuccheri, così come è sorto e come si è svolto in Italia.

È la storia d'altronde dell'ultimo decennio, da quando cioè tutti i paesi produttori di zucchero sono stati chiamati a partecipare alla Conferenza internazionale di Bruxelles, alla quale si fece rappresentare anche l'Italia per mezzo del nostro collega onorevole Maraini.

Noi andammo nel 1902 a quella Conferenza e ne accettammo i risultati con delle riserve, ma quando più tardi da Bruxelles, si tentò di premere con delle restrizioni sull'Italia, il nostro paese uscì del tutto da quella Convenzione e col 1° settembre dello scorso anno noi siamo tornati in libertà completa, libertà che andiamo però pagando molto cara perchè il nostro isolamento zuccheriero ha dato diritto ai paesi facenti parte di quella Convenzione di applicare contro l'esportazione nostra dello zucchero le famose tasse penali che ci rendono quasi impossibile l'esportazione medesima. Si noti che all'estero, e cioè nei paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, le tasse sugli zuccheri sono in questo frattempo diminuite ed è aumentato invece il consumo, mentre in Italia sono aumentate le tasse ma il consumo non è aumentato in confronto di ciò che avviene all'estero e in confronto dell'aumento della nostra stessa produzione.

In Italia, dunque, allo spassionato studio di questi fenomeni economici si presenta una domanda tormentosa: perchè gli italiani hanno consumato meno zucchero in proporzione di quello che è stato consumato all'estero? Perchè in Italia lo zucchero costa troppo caro, e quindi non è diventato, come in altri paesi, un articolo di largo uso popolare, come meriterebbe di esserlo

per le sue pregevoli qualità alimentari. Esso è un magnifico alimento che offre ai muscoli sempre nuovo combustibile, che ha qualità energistiche straordinarie e che giova immensamente anche all'organismo degli uomini specialmente dediti al lavoro intellettuale.

Un'altra causa colla quale si tenta di spiegare lo scarso consumo di zucchero che si fa in Italia è quella del consumo delle frutta, le quali contengono, come si sa, molta parte zuccherina; ma anche in questa osservazione non può esservi tutta la verità perchè la Francia, per esempio, ha frutta abbondante; eppure essa consuma per ogni abitante quasi il doppio dello zucchero consumato in Italia.

Bisogna poi anche ricordare che gl'industriali dello zucchero, riposando tranquilli sul largo margine di profitti lasciato ad essi dalla eccessiva protezione, non hanno sviluppato, a fianco all'industria dello zucchero, le industrie laterali fra le quali quella delle marmellate, della quale potrebbe usare in gran parte l'Italia del Nord. Ora sta il fatto che gli Inglesi vengono a comperare i nostri frutti, coi medesimi fabbricano le marmellate a Londra e poi le vendono a caro prezzo anche agli Italiani!

Questo troppo comodo margine di profitti certo non ha giovato a sviluppare le energie commerciali e industriali degli stessi zuccherieri, i quali non hanno tenuto d'occhio i risultati del consumo dello zucchero nei paesi dell'Europa, dove è salito a cifre altissime. Mentre noi sappiamo che in Italia si consuma dalle tre alle quattro lire all'anno di zucchero a testa, in Inghilterra se ne consumano dalle trenta alle quaranta lire. In Inghilterra non c'è nessuna tavola di operaio, la quale non abbia a disposizione lo zucchero come il sale; perchè il costo dello zucchero essendo a basso prezzo, esso è entrato nelle abitudini generali.

Questa situazione di cose quindi avrebbe bisogno, secondo il nostro punto di vista, di severi rimedi. E il rimedio radicale consisterebbe nell'avviare il regime degli zuccheri verso la meta della libertà commerciale, alla quale si è ispirata la filosofia positiva di Romagnosi.

Ci fu un progetto di legge presentato alla Camera nel 1909 dall'onorevole Giolitti, il quale riduceva col 1913 il dazio doganale a lire 53 e riduceva la tassa di fabbricazione a lire 35; ma il progetto di legge è caduto, perchè, per la sfortuna d'Italia, quando l'onorevole Giolitti presenta

delle buone leggi, succede quasi sempre una crisi di Gabinetto che le manda nel dimenticatoio. Venne poi il Ministero Sonnino-Luzzatti, al quale appunto dobbiamo la legge attuale: con essa è stato portato il dazio doganale a lire 99 e la tassa di fabbricazione a circa lire 73.

Torno a ripetere che bisognerebbe riprendere in esame di nuovo l'intero regime dello zucchero, e vedere in certo qual modo di ribassare la tassa di dogana e la tassa di fabbricazione per trovare al regime stesso un assetto più rispondente ai bisogni odierni di un più largo consumo.

Ma scendendo poi alla parte pratica del presente, cosa diciamo, onorevole Nitti, in questi frangenti, alla vigilia delle semine, agli agricoltori preoccupati?

Gl'agricoltori italiani sono stati spinti alla coltivazione delle bietole dalla stessa propaganda degli zuccherieri. E tutti ricordano con quanta diffidenza, dieci anni fa, i coloni tentarono questo genere di coltura, che doveva poi ringiovanire lo stesso contratto di mezzadria, rendendo meno sospetti gli stessi rapporti fra coloni e proprietari. La crisi attuale ritorna a mettere negli animi di questi coltivatori una giustificata diffidenza, perchè la dichiarazione della serrata fu troppo sproporzionata in confronto della soprapproduzione che si desiderava di risolvere.

Gl'industriali potevano risolverlo quel quesito invitando gli agricoltori a coltivare meno ettari di terra, e in un paio di anni si sarebbe smaltito lo *stock* di zucchero. Ma invece di andare a consigliare una minore coltivazione, gl'industriali sono andati a proporre di tenere aperti gli stabilimenti soltanto al patto che gli agricoltori fossero addivenuti a dei contratti di 25 centesimi in meno per ogni quintale di bietole.

Se noi teniamo conto dell'ultima produzione delle bietole in Italia e queste fossero pagate d'ora innanzi a 25 centesimi di meno al quintale, gli industriali guadagnerebbero d'un colpo parecchi milioni.

Ora si capisce come gli agricoltori si trovino in un periodo di sospetto relativamente a questa questione. È vero che anche gli agricoltori hanno guadagnato largamente, ma l'onorevole ministro dell'agricoltura c'insegna che se venne favorita in tutti i modi possibili l'industria degli zuccheri in Italia, questo è avvenuto, io lo spero, per lo scopo civico e morale di voler aiutare appunto l'agricoltura.

Quale consiglio dobbiamo dare, dunque, agli agricoltori, onorevole Nitti?

Pensiamo noi di risolvere anche per l'avvenire questo ponderoso problema, oppure dobbiamo esaminarlo soltanto alla superficie?

In Italia, ci sono soltanto 50 mila ettari di terreno coltivati a bietole. Il problema quindi potrebbe esser ritenuto da alcuni esclusivamente romagnolo, emiliano o veneto; ma, se lo guardiamo dal punto di vista del consumo dello zucchero, esso è nazionale, e deve interessare tutti quanti gli italiani: perchè, quando lo zucchero eosterà di meno, essi lo useranno di più.

Ora, data la gravità della questione così come viene prospettata davanti alla Camera, desideriamo che il ministro dell'agricoltura dica il suo parere in modo esplicito: perchè qui non si tratta di un problema riguardante solo l'annata 1914, ma che si ripercuoterà anche nelle annate future.

Se studiamo la coltivazione delle barbabietole in tutti i paesi d'Europa, abbiamo dalle ultime statistiche queste cifre colossali. Nel 1910-11, la produzione mondiale delle barbabietole fu di 14,803,000 tonnellate, nelle quali la Germania figura per 2,490,000; la Russia per 2,100,000; l'Austria-Ungheria per 1,560,000; la Francia per 725,000; l'Italia per sole 170,000. Noi abbiamo, come ho detto, soltanto 50,000 ettari di terreno, coltivato a barbabietole; ma non è vero che non si potrebbe coltivarne di più, se aprissimo il varco col buon mercato ad un consumo di zucchero sempre maggiore.

L'agricoltura ha trovato questo prodotto redditizio dopo una lunga lotta; non sarebbe serio consigliare ora i coltivatori ad abbandonarlo.

Abbiamo in Italia terra umida e sole splendido, e potremmo aumentare la coltivazione delle barbabietole, ma è possibile pretendere che il mercato italiano abbia ad assorbire tutta la nostra quantità di zucchero, se non ribassiamo il prezzo?

E non potendo venderlo all'estero, perchè, essendo usciti dalla Convenzione di Bruxelles, siamo precipitati in una specie di boicottaggio doganale da parte delle altre nazioni, come risolveremo il problema?

Non dobbiamo credere troppo alla chiavovoggenza degli stessi industriali. Quando uscimmo dalla Convenzione di Bruxelles, i nostri industriali credevano che bastasse il mercato italiano a consumare lo zucchero che producevano; invece abbiamo visto che

la situazione s'è completamente cambiata; credevano di non trovarsi mai di fronte ad una sopraproduzione, invece se la vedono ora nei magazzini.

Ora forse si chiamerebbero contenti di trovarsi in quella Convenzione, perchè si metterebbero in gara cogli altri industriali stranieri per smaltire l'eccesso di produzione in tutto il mondo.

La lotta di concorrenza, d'altronde, fatta sul centesimo, ha raffinato sempre più l'energia degli industriali dello zucchero all'estero, li ha spinti a perfezionare i loro impianti tecnici, e ora si trovano pronti a fare la guerra ai nostri industriali anche in Italia.

Merita infatti il dovuto rilievo la presenza degli zuccherieri belgi in Italia. Nel Belgio, ci sono più di 200 fabbriche di zucchero, e i belgi, rotti a questo genere di industria e alla vittoria contro gli ostacoli che essa presenta, non solo sono venuti a fondare in Italia la famosa fabbrica di Ponte Longo, ma ultimamente intorno a Ravenna, mentre l'Unione Zuccheri vorrebbe tenere chiusa la fabbrica di Classe, altri belgi, che fanno capo alla fabbrica di Foligno, hanno già comprato il terreno, hanno fatto richiesta per la derivazione di acqua dal fiume Lamone, e vogliono costruire a Russi una fabbrica nuova. Io auguro che si faccia e che si mantenga libera da legami col *trust*. Ma nella mente dei coltivatori il sospetto sorge legittimo, quando si chiede il sacrificio di 25 centesimi al quintale, dal momento che degli intelligenti industriali stranieri si sentono di arrischiare forti capitali in Italia anche durante questa crisi e di guadagnare parecchio all'ombra della nostra stessa protezione.

Ho detto: guadagnare parecchio; leggete i bilanci di Ponte Longo e voi vedrete subito che pure trovandosi in concorrenza col potente *trust* italiano, questi industriali belgi hanno trovato in Italia la loro cuccagna. Con un capitale di 6 milioni e con una produzione di 115,000 quintali di zucchero, l'anno scorso hanno guadagnato un milione e mezzo ed hanno distribuito un dividendo di lire 26.50 ai propri azionisti.

Ed è stato tanto incoraggiato il capitale belga dai profitti ritratti in Italia, che ultimamente venne proposto l'aumento del capitale di quella fabbrica da 6 a 10 milioni.

Voi dunque vedete come sia necessario di non partire da preconcetti e da paure soverchie nell'esaminare questi grandi pro-

blemi economici. Soprattutto non dobbiamo lasciar isolati i nostri agricoltori, nella loro attuale contesa cogli industriali, e gli industriali poi non devono dimenticare che gli agricoltori hanno un'arma formidabile nelle mani: essi hanno nelle mani la materia prima, essi quindi possono coalizzarsi tutti insieme e fondare essi stessi, zona per zona, le loro fabbriche di zucchero.

Io concludo raccomandando all'onorevole ministro dell'agricoltura di porsi a fianco dei nostri agricoltori in questa vertenza. Egli, prima di essere ministro dello zucchero, è il ministro delle barbabietole. (*Si ride*).

Lo Stato ricava più di 100 milioni all'anno dalla tassa di fabbricazione, e se questa coltivazione dovesse cessare, l'erario riceverebbe un grave colpo.

Aiutiamo dunque l'agricoltura con tutte le nostre forze. Durante gli ultimi due anni di guerra in Africa, l'agricoltura italiana, come una madre afflitta e amorosa ad un tempo, favorita dalla nostra natura, ebbe buoni raccolti, guadagnò denaro e lo portò alle Banche le quali, a loro volta, lo impiegarono nelle industrie colpite da una crisi pericolosa. Questa madre amorosa, onorevole Nitti, non vi chiede elemosine; vi chiede solo assistenza, chiede soltanto, essa che è l'industria delle industrie, di continuare a lavorare proficuamente, per i prodotti che le hanno costato molta fatica, sotto lo splendido bacio del sole d'Italia. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Giretti ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio « per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere onde tutelare efficacemente gli interessi in questo caso perfettamente solidali dell'erario, dei consumatori e degli agricoltori italiani contro il monopolio della « Unione Zuccheri », la quale, allo scopo di sfruttare al massimo limite il privilegio artificiale, di cui è investita grazie alla sopratassa doganale sugli zuccheri importati, non rifugge neppure dalla sistematica chiusura di una parte delle fabbriche confederate, licenziando gli operai e recando danni gravissimi agli agricoltori che aveva prima allettati ad una coltivazione promessa sicura e largamente remuneratrice ».

L'onorevole Giretti ha facoltà di svolgerla.

GIRETTI. Onorevoli colleghi, esiste in Italia una questione politica dello zucchero.

È questo un fatto che ha riconosciuto l'onorevole ministro d'agricoltura, il quale pochi anni or sono scriveva nel suo *Manuale di finanza* queste parole:

« Lo zucchero costituisce ormai uno dei più grandi prodotti di consumo. L'uso che prima ne era relativamente scarso, si va sempre più generalizzando. Pochissimi prodotti possono vantare una progressione di consumo come lo zucchero. L'Italia soltanto sembra fare eccezione a questa regola quasi generale. Il consumo dello zucchero infatti, per le alte tariffe doganali e le elevate imposte di fabbricazione, si è mantenuto quasi stazionario. In altri paesi, dove lo zucchero costa la metà o un terzo che non in Italia, invece, il consumo medio individuale dello zucchero è cresciuto rapidissimamente. Ora chi sappia quanta utilità abbia lo zucchero per l'economia dell'organismo non può non impensierirsene ».

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Permetta un'interruzione. Nello stesso manuale ho scritto che in tutti i paesi d'Europa lo zucchero è stato il tormento di tutti i ministri. (*Si ride*).

GIRETTI. Sapevo anche questo, e l'avrei detto dopo, augurando sinceramente all'onorevole Nitti di risolvere da noi il problema dello zucchero come in altri paesi grandi ministri l'hanno risolto.

Ma la questione dello zucchero è una questione politica anche in un altro senso, inquantochè per un complesso di circostanze, che accennerò brevemente, vi è nel paese l'impressione che il gruppo bancario che domina questa industria sia un ramo di quell'affarismo di Stato, (la espressione è pure dell'onorevole Nitti), specialmente ligure, contro il quale i Governi non sono sempre armati, e col quale i Governi molte volte debbono venire, non dirò a patti, ma debbono forse transigere a scapito della doverosa tutela dell'interesse generale del paese.

Non parlo in ispecie del Governo attuale, nè tanto meno del presidente dell'attuale Governo, onorevole Giolitti, perchè riconosco anzi che l'onorevole Giolitti è stato l'unico presidente del Consiglio in Italia, il quale abbia avuto il coraggio, col suo disegno di legge per i provvedimenti tributari nel 1909, di tentare la difesa dei consumatori italiani contro il gruppo coalizzato degli zuccherieri.

Una voce dall'estrema sinistra. Ma cadde.

GIRETTI. Sì, l'onorevole Giolitti cadde allora su un tale progetto. Poscia ritornò

al potere, ma sino ad ora non risulta che egli intenda di rinnovare quel disegno di legge.

Non ho alcuna necessità di narrare a voi, onorevoli colleghi, che ben la conoscete, la storia dell'industria dello zucchero in Italia. Però debbo ricordare l'avvenimento notevole del 1902: la Conferenza internazionale di Bruxelles, già accennata dal collega Pirolini.

Alla Conferenza di Bruxelles (alla quale la maggior parte dei grandi Governi europei venne per la convinzione che in tutti si era formata che bisognava difendere gli erari ed i consumatori contro le fughe dei proventi fiscali cagionate dalla protezione eccessiva dell'industria dello zucchero), l'Italia fu rappresentata da un grande zuccheriero, dall'onorevole Maraini, che non ho la fortuna di vedere oggi presente.

DELLO SBARBA. È in congedo! (*Comenti*).

Voci a destra. È malato.

GIRETTI. Orbene, il risultato di quella Conferenza fu questo: per gli Stati, che colla Convenzione internazionale firmata a Bruxelles si impegnarono il 5 marzo 1902, a) con l'articolo 1 si abolirono completamente nei paesi convenzionati i premi di esportazione e di produzione sopra gli zuccheri; b) con l'articolo 4 i Governi dei detti paesi si impegnarono a colpire con soprattasse penali gli zuccheri dei paesi non convenzionati che avessero continuato a dare premi di esportazione ai loro zuccheri; c) con l'articolo 3 si stabilì, d'accordo fra gli Stati convenzionati, di diminuire la protezione delle loro industrie zuccheriere ai massimi di sei franchi per quintale di zucchero raffinato e di 5.50 per quintale di zucchero greggio.

L'onorevole Maraini, invece, plenipotenziario dell'Italia, accettò le due prime condizioni che tutelavano precisamente gli zuccherieri italiani, cioè l'abolizione dei premi di esportazione esteri, i quali permettevano all'industria estera di vendere in Italia col sistema del *dumping* a prezzi più bassi che nell'interno dei loro paesi, e l'obbligo per l'Italia di colpire con tasse di rappresaglia gli zuccheri premiati dei paesi non convenzionati; ma rifiutò recisamente di firmare la sola clausola che avrebbe tutelato l'erario e i consumatori italiani col diminuire la protezione dell'industria nazionale ai massimi indicati.

Per conseguenza di questa eccezione ottenuta dall'onorevole Maraini, avvenne che mentre negli altri paesi la Convenzione pro-

ducesse gli effetti che con essa si erano cercati, rendendo possibile ai Governi di sgravare fortemente le tasse fiscali sullo zucchero, e di recuperare rapidamente queste diminuzioni grazie all'aumento del consumo, e nello stesso tempo spezzando i cartelli dei produttori a danno dei consumatori, (appunto per questo si erano fissati quei massimi di protezione a giudizio di competenti), in Italia si ebbe il risultato opposto; cioè gli zuccherieri italiani, che allora erano precisamente in numero di 33, messi al sicuro dalla concorrenza artificiale degli altri paesi, poterono realizzare il loro sogno, che era quello di sindacarsi in una azienda di monopolio. Appena smaltiti gli *stocks* che avevano accumulato durante la concorrenza artificiale del *dumping* estero, essi costituirono a Milano il 27 maggio 1904 con rogito del notaio Clito Bonzi la « Unione Zuccheri » che non chiamerò un *trust*, perchè so che la parola spiace alle delicate orecchie toscane degli zuccherieri, ma che ha tutti i caratteri del *trust* americano, avendo chiaramente il programma (articolo 2 del suo statuto) di « promuovere, stipulare e controllare accordi tra i fabbricanti e i raffinatori di zucchero ». È successo in Italia, ripeto, il contrario di quello che è successo negli altri paesi.

Ad esempio, nella Francia la riduzione della tassa di fabbricazione sullo zucchero da 64 franchi a 27 e del dazio a 33 franchi non produsse, si può dire, alcun danno per l'erario, il quale vide anzi rapidamente aumentare il suo provento fiscale sullo zucchero, tanto che dal 1904 al 1912 salì da 145 milioni di franchi a 183 milioni di franchi.

Nella Germania pure la diminuzione del dazio a 23.50 marchi il quintale permise grossi aumenti del reddito fiscale, che dà annualmente circa 160 milioni di marchi.

Nell'Austria-Ungheria, anch'essa con una gabella, moderata, l'incasso annuo è di oltre 200 milioni di corone. Non parlo della Gran Bretagna, dove col semplice dazio fiscale pari a lire italiane 2.67 per quintale di zucchero raffinato, lo Stato ha incassato nel 1911-12 ben 76 milioni di lire dallo zucchero.

In Italia, invece, l'« Unione Zuccheri », costituita grazie alla protezione della legge, allo schermo della protezione doganale, ha continuato ad esercitare la sua politica di carestia, monopolizzando l'intera industria italiana, fino agli ultimi anni. In apparenza esistono parecchie fabbriche di zucchero in

Italia, ma non è che un'apparenza. La realtà è che c'è una sola azienda di monopolisti, controllata da Milano, dall'amministrazione dell'« Unione Zuccheri ». Questa azienda impone tanto le condizioni dei contratti di acquisto delle bietole, quanto quelle dei contratti di vendita dello zucchero, e impone tutto quello che vuole, perchè essa è sola a dominare il mercato italiano, essendo per la legge al sicuro dalla concorrenza dell'industria estera.

Lo scopo pratico dell'« Unione Zuccheri » è quello di mantenere costantemente il prezzo dello zucchero in Italia a un limite tale che assicuri ad essa il pieno monopolio legale di cui essa gode. Questo prezzo è evidentemente quello del mercato libero, ad esempio Trieste, aumentato delle spese di trasporto in Italia e della nostra tassa doganale, che, come è noto, è di 99 lire per quintale.

È vero che la Convenzione di Bruxelles del 1902, accordando coll'articolo 6 al plenipotenziario italiano per eccezione la dispensa dall'obbligo di uniformare la nostra legislazione fiscale sullo zucchero alle regole convenute dagli altri paesi, stabiliva che, quando l'Italia diventasse esportatrice di zuccheri, automaticamente il Governo italiano dovesse ridurre il dazio doganale (oppure aumentare la tassa di fabbricazione) in modo da contenere la protezione nei massimi di franchi 6 e di franchi 5.50. Allora l'onorevole Maraini, reduce dal suo successo diplomatico di Bruxelles, poté scrivere nella *Nuova Antologia* del primo dicembre 1902, che da questo vincolo nessun sacrificio sarebbe derivato all'Italia (l'Italia cioè delle 33 fabbriche da zucchero), perchè quelle fabbriche non producevano tutto lo zucchero che nel paese si consumava, ma producevano ancora soltanto un milione di quintali. Perciò non c'era pericolo di sovrapproduzione e quella clausola agli zuccherieri italiani non faceva ancora paura.

Tuttavia, il fatto stesso che la Convenzione di Bruxelles, snaturata ed attuata in cotesto modo in Italia, assicurò agli zuccherieri la piena protezione legale, fece sì che la produzione italiana aumentasse rapidamente. Nello stesso organismo sindacato si trovò conveniente di aumentare la produzione dello zucchero per soddisfare completamente i bisogni del consumo nazionale, e così, un po' volontariamente e un po' involontariamente, per il miglioramento delle bietole, si arrivò rapidamente a quel limite di produzione che rispondeva già al limite di consumo.

Allora gli zuccherieri divennero contrari alla Convenzione di Bruxelles, perchè videro il pericolo della clausola, che avrebbe dovuto agire a beneficio dei consumatori italiani e l'onorevole Maraini nel 1908, alla scadenza del primo termine della Convenzione di Bruxelles, in una relazione alla Camera di commercio di Foligno, disse le ragioni, per cui il Governo italiano avrebbe dovuto cessare di far parte della Convenzione di Bruxelles.

Allora, come ho detto in principio, nel Governo italiano per un momento prevalevano le legittime, le doverose idee di difesa contro il monopolio zuccheriero, e il consiglio dell'onorevole Maraini non fu preso in considerazione. Si rimase così nella Convenzione di Bruxelles per un nuovo quinquennio, sino al 31 agosto 1913. La disdetta per uscire dalla Convenzione scadeva un anno prima, cioè il 31 agosto 1912. La questione dello stare o dell'uscire dalla Convenzione era abbastanza importante ed avrebbe dovuto essere discussa nel Parlamento, acciocchè questo si pronunciasse in un senso o nell'altro. Invece non se ne fece nulla. Soltanto il 31 agosto del 1912, notate bene onorevoli colleghi, l'ultimo giorno che rimaneva per la denuncia, gli italiani, svegliandosi al mattino, lessero nei giornali ufficiosi che il Governo aveva deciso di uscire dalla Convenzione di Bruxelles « per imitare l'esempio dell'Inghilterra e riacquistare la libertà di poter esportare lo zucchero ».

Credo che mai la parola libertà sia stata abusata come in quel momento. Il fatto era che il Governo italiano aveva fatto completamente l'opposto del Governo inglese. Questo il 7 agosto 1912 alla Camera dei Comuni per bocca del Premier Mister Asquith aveva detto al riguardo queste parole, che è bene che la Camera abbia presenti: « quello che noi desideriamo e quello che noi abbiamo ottenuto col ritiro dalla Convenzione è la completa libertà del commercio, e noi nulla abbiamo sacrificato ».

Così l'Inghilterra fu aperta agli zuccheri di tutte le provenienze; per effetto dell'uscita dell'Inghilterra dalla convenzione di Bruxelles avvenne una diminuzione del prezzo dello zucchero sul mercato inglese a vantaggio dei consumatori.

In Italia invece la libertà ottenuta dal Governo col ritiro dalla Convenzione, era semplicemente la libertà per gli zuccherieri di affamare maggiormente la popolazione italiana!

In questi due ultimi anni, nonostante la vigile politica della « Unione Zuccheri » per

impedire l'aumento della produzione, questa continuò a crescere ed i magazzini dei signori zuccherieri si sono riempiti di merce che essi non possono esitare in Italia, senza diminuirne notevolmente i prezzi.

E, da buoni patrioti, gli zuccherieri, piuttosto che diminuire il prezzo dello zucchero ai loro concittadini, preferirono vendere il di più della loro produzione ai compratori esteri in concorrenza collo zucchero austriaco a lire 29-30 il quintale.

Dato anche che, ciò facendo, essi subiscano, come affermano, una perdita, hanno sempre il vantaggio di non avvezzare i consumatori italiani a prezzi più bassi per lo zucchero, facendo nascere in essi il desiderio e forse il volere di avere questi prezzi mantenuti in avvenire con una diminuzione del dazio protettore.

Così, sebbene gli altri paesi restati nella Convenzione di Bruxelles abbiano già deciso di applicare contro le esportazioni italiane di zucchero le soprattasse penali, gli zuccherieri continuano a mandare zucchero fuori d'Italia.

Nell'anno 1913 i quintali di zucchero raffinato esportati dall'Italia, specialmente negli ultimi mesi, furono ben 10,294 contro 564 nel 1912.

Il fatto molto grave è che il Governo italiano continui a dare il necessario aiuto a questa politica di carestia della « Unione zuccheri ».

Si è fatto molto chiasso sulla presente crisi di sovrapproduzione dell'industria zuccheriera italiana, ma io credo che si sia molto esagerato. Alla fine dell'ultima campagna saccarifera, cioè al 1° agosto 1913 si calcolò che esistesse in Italia uno *stock* accumulato di 350,000 quintali di zucchero. Si è calcolata, credo pure con esagerazione, la produzione italiana della campagna saccarifera attuale 1913-14 a tre milioni di quintali circa.

L'industria saccarifera italiana dovrebbe dunque disporre nell'annata in corso di 3,350,000 quintali di zucchero. Deducendo 1,750,000 del presente consumo italiano, risulterebbe che c'è attualmente un ingorgo di produzione per circa 1,600,000 quintali, che corrisponde presso a poco al consumo di un anno in Italia. Quindi, se anche tutte le fabbriche dovessero restare chiuse questa campagna, vi sarebbe zucchero in quantità quasi sufficiente per l'anno prossimo.

Ora cotesta congestione di produzione è il risultato di quella stessa politica di ca-

restia, che gli zuccherieri hanno seguita, perchè, se gli zuccherieri avessero, come fanno tutti gli industriali che non hanno privilegi, regolato la vendita e il prezzo dei loro prodotti in ragione della quantità di merce che si accumula nei loro magazzini, non vi sarebbe l'attuale sovrapproduzione. Questa deriva dal fatto che i fabbricanti di zucchero non hanno voluto diminuire abbastanza i loro prezzi in passato.

Come ha già ricordato l'onorevole Piroli, da un anno in qua è avvenuto un fatto nuovo. Un gruppo di capitalisti belgi ha impiantato in Italia una fabbrica e raffineria di zucchero a Pontelongo, in provincia di Padova, dove pare che effettivamente le condizioni del luogo siano molto propizie alla coltivazione delle bietole da zucchero.

La Società, che si intitola « Sucrerie et Raffinerie de Pontelongo », si è costituita col capitale effettivamente versato di sei milioni di lire, oltre a sei altri milioni *per memoria* rappresentanti il compenso dei promotori. Questa Società che è fuori del sindacato della « Unione Zuccheri » ha cominciato a lavorare con una modesta produzione di 45,000 quintali di zucchero nel 1911-12.

Nell'ultima campagna 1912-13 ha invece ricavato da 1,150,000 quintali di bietole 120 mila quintali di zucchero, guadagnando precisamente 1,591,589.18 (*Commenti*); ciò che fa un dividendo medio, se fosse distribuito soltanto sul capitale versato di sei milioni, del 26.50 per cento.

Nella relazione all'Assemblea generale di quella società, tenuta a Bruxelles il 29 settembre 1913, si legge: « La campagna 1913-1914, che è in corso, si svolge a nostra intera soddisfazione e con una regolarità perfetta ».

Nella stessa relazione è annunciata prossima l'apertura di un nuovo zuccherificio a Bottrighe, per cui si è già aumentato il capitale a dieci milioni di franchi, con un premio di emissione, pei quattro milioni in più emessi, di franchi 531,494.45.

Questo premio di emissione vuol dire che, al giudizio dei nuovi sottoscrittori, l'impresa era buona, anzi eccellente, anche dopo che era già cominciata la concorrenza al ribasso, di cui la Società di Pontelongo fu la protagonista in Italia.

Gli amministratori della Pontelongo agguingono, rivolgendosi agli azionisti, che « il raccolto di questa campagna può essere stimato a 185 mila tonnellate circa » e che

« in seguito alla messa in opera di questo elevato tonnello noi possiamo farvi intravedere un beneficio almeno uguale a quello dell'esercizio passato ». E concludono: « Questo vi deve assicurare sull'avvenire della nostra impresa e convincervi della sua forte vitalità ».

Queste cifre provano che è tutta una leggenda quella messa in giro da certi zuccherieri, che ad esercitare in Italia l'industria dello zucchero ci si rimettono i quattrini, fatto che il pubblico non crede, perchè sa molto bene che precisamente alcuni zuccherieri, anzichè impoverirsi hanno fatto una grande fortuna. (*Commenti*).

DELLO SBARBA. Ce ne sono anche qui...

CANEPA. Sì; e proprio uno, che possiede una grande quantità di azioni della Saccharifera, sta dando in questo momento dei suggerimenti ai ministri. E non sta bene questo da parte loro! (*Commenti*).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Creda pure, onorevole Canepa, che non abbiamo bisogno di suggerimenti!

CANEPA. Lo so; non lo dico per lei, ma per chi suggerisce.

MORPURGO. Se vuole alludere a me, si sbaglia. Negli zuccheri ho rimesso parecchie centinaia di migliaia di lire; e da allora non me ne sono più occupato davvero!

CANEPA. Non parlo di lei. Sappiamo tutti chi è.

PRESIDENTE. Ma la finiscano con queste interruzioni, e con questi dialoghi! (*Bene!*)
Continui, onorevole Giretti.

GIRETTI. Lo zuccherificio di Pontelongo, trovandosi pur'esso nelle condizioni degli altri zuccherifici, cioè con una quantità di zucchero invenduto, vide pel primo la convenienza di saltare il fosso ed offerse al mercato italiano i suoi zuccheri a prezzo via via diminuito, obbligando la « Unione Zuccheri » a fare la stessa cosa, tanto che in circa sei mesi il prezzo dello zucchero raffinato, all'ingrosso, discese in Italia da 144 lire a 117 ed anche a 116 lire al quintale. Questo vuol dire che i produttori di zucchero italiani, per la concorrenza dei loro nuovi colleghi stranieri, hanno dovuto rinunciare da qualche tempo in qua a vantaggio dei consumatori a circa la metà della protezione legale, che è attualmente di lire 25.85 al quintale di raffinato. Oggi lo zucchero sul mercato di Trieste vale da 29 a 30 lire italiane al quintale; aggiungendo una lira

per spese di trasporto e lire 99 di dazio avremmo il prezzo normale di lire 130, invece delle lire 117 che si devono al principio di concorrenza rappresentato dalla fabbrica di Pontelongo, che ha fatto diminuire a circa 13 lire per quintale il margine protettivo della industria italiana.

Qui debbo affrontare una obiezione che può essere fatta. Ci sono di quelli i quali dicono: sì, ammettiamo che questa protezione dello zucchero è eccessiva, ma essa va elidendosi naturalmente a poco a poco. Lasciate fare alla concorrenza e vedrete che, come la protezione si è già ridotta a circa 13 lire, andrà gradualmente riducendosi anche di più.

Questo sarebbe vero, se potesse durare la concorrenza! Ma non può esistere un regime normale di concorrenza, tanto che lo Stato, colla legge doganale, costituisce la industria dello zucchero in un regime di privilegio così scandaloso.

Come l'onorevole Pirolini ha accennato, la concorrenza appena nata nella industria dello zucchero in Italia è già in via per sparire.

La Società di Pontelongo è entrata già nel cartello monopolista. Era fatale che ciò dovesse avvenire.

La questione era di solo prezzo. La Pontelongo naturalmente aveva pretese assai alte. Ma l'accordo si è concluso. Non so veramente in quale forma; se cioè coll'acquisto da parte del gruppo unionista del necessario numero di azioni al prezzo che è parso conveniente di esigere agli attuali azionisti della Pontelongo, in modo da assicurarsi i loro dividendi del 25 o 20 per cento; oppure in altro modo e con altri compensi.

Il fatto però è positivo. Ed i rappresentanti delle varie raffinerie hanno già ricevuto istruzioni di non fare più contratti per consegna oltre marzo.

Mi risulta che si è fatto il possibile per tener segreto l'avvenuto accordo in attesa di questa discussione alla Camera e della risposta che ci darà il Governo per potersi regolare! (*Commenti*)

Ora dunque è assai grave la responsabilità che incombe sopra il Governo italiano, il quale col suo contegno deve decidere se questo nuovo giuoco degli zuccherieri deve o non deve riuscire.

Dipende dal Governo italiano di liberare i consumatori, gli agricoltori, tutti quanti gli italiani dal dominio degli zuccherieri,

oppure di ribadire sull'Italia il giogo esoso di questo feudalismo economico. (*Approva- zioni all'estrema sinistra — Commenti*). È un vero feudalismo economico, onorevole ministro, poichè gli zuccherieri, come i baroni medioevali, esercitano ogni sorta di angherie e non hanno nemmeno la nozione del contratto.

Sia nell'acquisto della loro materia prima, come nella vendita del loro prodotto, gli zuccherieri non pensano mai a discutere; impongono le loro condizioni, che i loro contraenti devono subire.

Di quello che affermo io ho le prove; ho qui documenti che sono molto chiari ed espliciti.

Il primo documento è un impegno di coltivazione per la scorsa campagna bietolifera, un contratto precisamente del 26 febbraio 1913, della Società ligure-lombarda, gerente la fabbrica di zucchero Ligure-Vicentina. Questo contratto si riferisce a tutta la produzione di bietole di un modesto coltivatore e fissa questi prezzi per le varie consegne: lire 2.30 per quintale dal luglio al 5 agosto, lire 2.20 dal 6 al 31 agosto, lire 2.10 dal 1° settembre a fine campagna.

Vuol dire che i prezzi tanto vantati di lire 2.70 e 2.80 saranno eccezioni, pagati forse a qualche grosso proprietario azionista dell'Unione. Non sono prezzi che si paghino ai piccoli proprietari e piccoli coltivatori.

L'articolo 3 di questa specie di contratto è stampato in grassetto e dice che alla fabbrica spetta il diritto di stabilire il giorno di consegna delle barbabetole e la quantità da consegnarsi giornalmente, ed al coltivatore spetta soltanto l'obbligo di consegnare puntualmente la quantità richiesta.

Non c'è quindi scambio e corrispettivo di diritti e doveri; da una parte sono tutti doveri e dall'altra tutti diritti!

L'articolo 4 stabilisce tare e condizioni di consegna rigorose.

L'articolo 5 stabilisce che i pesi delle bietole debbono essere determinati col bilico, per carretti, impiantato dalla Società, alla stazione ferroviaria, in modo che i coltivatori devono stare a questa imposizione.

E udite, onorevoli colleghi, quello che dice l'articolo 12 delle Condizioni generali stampate di questo contratto feudale: « Quando venisse modificato il regime fiscale degli zuccheri, la Fabbrica potrà annullare quanto è stabilito con la presente, dandone avviso prima della semina ».

L'articolo 14: « La Fabbrica si riserva il diritto di denunciare il presente contratto entro il 31 gennaio 1912 ». (*Commenti*).

Ho un altro contratto ancora più caratteristico; esso è in data del 24 aprile 1911, ma è valido ancora. È stipulato dalla « Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno », anonima con sede in Roma, proprietaria dello Zuccherificio di Rovigo.

All'articolo 3 è detto: « Il presente contratto si intende impegnativo, per il coltivatore, per anni 5 (cinque), ossia per le campagne saccarifere 1911, 1912, 1913, 1914 e 1915. La Fabbrica invece potrà disdire il contratto sia dopo il terzo che dopo il quarto anno, purchè dia tale disdetta entro il 31 dicembre rispettivamente del terzo e quarto anno ».

L'articolo 5 stabilisce i prezzi per le consegne eseguite franche sul vagone in stazione oppure nei silos dello zuccherificio a lire 2.30 fino al 31 agosto e a lire 2 dal 1° settembre inclusivo in poi.

Vi sono inoltre patti e condizioni generali accettate (o imposte) dalle parti, che regolano il contratto, come questa: « La Fabbrica, o chi per essa, avrà il diritto di sorvegliare le coltivazioni, di misurare la superficie seminata e di applicare una multa convenzionale di lire 120 per ogni ettaro di terreno che il coltivatore avesse coltivato in meno, salvo caso provato di forza maggiore, non solo, ma di rivalersi sul coltivatore pel mancato utile industriale ».

Notate la enormità di queste procedure, per cui una Società forte di milioni si rivale sopra un modesto coltivatore proprietario di un ettaro o due di terreno, del mancato utile industriale dovuto a circostanze che, insomma, spetta poi alla Società stessa di giudicare se costituiscano o no casi di forza maggiore. (*Commenti*).

E vi faccio grazia di altre condizioni dello stesso genere...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Bisogna anche tener conto di quello che hanno guadagnato i coltivatori! E questo dico senza difendere gli zuccherieri!

PRESIDENTE. Onorevole Giretti, veda di avviarsi alla conclusione! Tenga conto che vi sono ancora sei interpellanze sullo stesso argomento.

GIRETTI. La questione, onorevole Presidente, è assai importante, e poco male sarà se non si esaurisce questa sera.

Appunto, onorevole ministro, l'argomento principe degli zuccherieri è il bene-

ficio che essi pretendono avere recato all'agricoltura. A sentire gli zuccherieri, essi sono stati i salvatori dell'agricoltura italiana.

Non nego che la coltivazione della bietola da zucchero abbia recato in certe plaghe agricole d'Italia notevoli benefici; ma questi benefici non sono stati ottenuti perchè la bietola che serve a fare lo zucchero sia una di quelle piante che, come le foraggere induttrici di azoto, arricchiscono il terreno che le produce. Anzi, è il contrario che è vero.

La coltivazione della bietola da zucchero impoverisce grandemente il terreno! (*Approvazioni*).

Per questo è necessario rendere alla terra la sua fertilità naturale con concimazioni abbondanti e generose.

Sono queste concimazioni, il cui effetto si prolunga negli anni successivi, che spiegano nelle rotazioni agricole gli abbondanti raccolti che seguono alla bietola.

Questo è stato il solo vantaggio della produzione delle bietole, quello di obbligarle a concimare maggiormente il terreno!

Ma oggi che i contadini hanno così ben capito l'importanza delle concimazioni chimiche, se anche dovesse diminuire in qualche luogo la coltivazione della bietola, essi saprebbero trarre ugualmente buon partito dai loro terreni, destinandoli ad altre colture eseguite con metodi razionali. (*Approvazioni*).

Non voglio insistere su questa questione che sarà trattata da altri oratori e perciò passo ad un altro argomento, cioè a quello che ho chiamato il *bluff* dei capitali investiti nell'industria dello zucchero.

Vi è chi dice e pensa che poteva essere discutibile la convenienza di proteggere l'industria dello zucchero, quando essa stava per nascere, od era soltanto in fasce; ma che non è più possibile abbandonarla al suo destino oggi che, pur non essendo riuscita a diventare adulta ed a vivere colle proprie sue forze, essa rappresenta un ingente capitale che, cessando di essere protetto, andrebbe perduto.

Ora questo argomento è già smentito dal fatto che la Società di Pontelongo, fuori del *trust*, ha potuto sorgere e prosperare pur riducendo di molto i suoi prezzi. Ma poi non è vero che nell'industria dello zucchero sia investito tutto quel capitale che agli zuccherieri piace di affermare.

Bisogna non essere pratici di società anonime per non sapere distinguere i capi-

tali veri dai capitali fittizi. Molte Società di zuccherificio sono tra loro strettamente legate mediante lo scambio delle azioni. Alcune delle Società più importanti posseggono in tutto o in parte il capitale delle più piccole. Alla Mostra di Torino del 1911 la « Unione Zuccheri » aveva esposto in una magnifica serie di quadri e di diagrammi le glorie dell'industria zuccheriera italiana, mettendo in vista i molti milioni rappresentati dall'addizione dei capitali delle singole Società. Ciò faceva impressione sul grosso pubblico, ma non su chi conosce certi giuochi di borsa. Ad esempio questo. Due Società, con 10 milioni di lire ciascuna, raddoppiano un bel giorno il loro capitale e si scambiano i nuovi titoli emessi, in modo che ad operazione terminata appare che le due Società rappresentano insieme un capitale di 40 milioni invece dei 20 milioni di prima, mentre, in realtà, non si è mosso nè versato un centesimo.

Il giuoco può servire molto bene a nascondere i lucri troppo lauti che bisognerebbe dichiarare in bilancio quando non si fosse raddoppiato il capitale.

GRAZIADEI. Annacquamento di capitali.

GIRETTI. Precisamente! Annacquamento di capitali come dicono gli americani.

C'è un altro argomento che riguarda gli operai. Ho veduto con piacere che la « Federazione dei lavoratori della terra » ha dimostrato con un ordine del giorno molto chiaro e preciso che, per conto suo, non vuole più lasciarsi abbindolare dai signori della « Unione Zuccheri ». I quali hanno anche una matematica speciale. Per esempio, in un elegante opuscolo di propaganda che la « Unione Zuccheri » faceva distribuire alla Mostra di Torino e di cui una copia giunse anche nelle mie mani, ho rilevato un piccolo sbaglio per cui, nel calcolo delle giornate di lavoro di circa 17 mila operai impiegati in modo stabile e temporaneo nell'industria zuccheriera, si arrivava ad otto milioni di giornate all'anno.

Diffidente per principio e per abitudine per riguardo ai calcoli della « Unione Zuccheri » ho voluto rifare per conto mio la moltiplicazione ed ho trovato che le giornate annue di lavoro invece di 8 milioni erano soltanto circa 2,500,000! E qui ritorniamo a quello che ho detto prima, che nella politica degli zuccherieri anche gli errori aritmetici devono servire a sfruttare l'ignoranza e il pregiudizio, grazie a cui il loro sfruttamento del paese è possibile.

Del resto, c'è l'ingegnere Brigatti, ispettore del lavoro del Circolo di Bologna, che ha scritto qualche anno fa una monografia molto bella dell'industria dello zucchero, rilevando come la campagna bietolifera avviene in Italia nel periodo della maggiore intensità dei lavori agricoli, cioè in quello dei raccolti, in cui la ricerca di mano d'opera è più attiva.

Secondo i dati della « Unione Zuccheri » alla Mostra di Torino nel 1911 il totale degli impianti degli zuccherifici e delle raffinerie italiane avrebbe raggiunto un valore di 82 milioni di lire. La questione quindi è questa. Ammesso che si dovesse, anche con una riforma della legge doganale, momentaneamente forse lasciare chiusi alcuni di questi zuccherifici, chiusura alla quale si verrà ugualmente col regime attuale, se non si riesce ad aumentare il consumo interno, c'è il tornaconto per il paese di sottoporsi ogni anno ad un tributo privato feudale di circa 45 milioni di lire per mantenere un artificiale valore di 82 milioni di lire di veri o pretesi impianti industriali. Questo è il problema che la Camera deve discutere e risolvere.

Voglio passare ora ai contratti che la « Unione Zuccheri », per prezzo delle raffinerie confederate fa coi compratori di zucchero all'ingrosso.

Ho qui dei contratti non soltanto per pochi quintali, ma per migliaia, nei quali sono scritte delle clausole che, a mio avviso, rivestono la forma di quel reato che è contemplato dall'articolo 293 del Codice penale, il quale dice:

« Chiunque col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti produce sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi dei salari, derrate, merci, o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a 30 mesi e con la multa da lire 500 a 3000 ».

Lascio da parte la clausola del pagamento, per la quale i bravi patrioti della industria dello zucchero disconoscono la moneta nazionale e si fanno saldare le loro fatture in oro.

Citerò soltanto alcune delle condizioni generali del contratto-tipo per la vendita dello zucchero

Ad esempio l'articolo 12 stabilisce: « Le eventuali variazioni del vigente regime fiscale per quanto riguarda la tassa di fabbricazione od altri oneri fiscali consimili,

non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita; ma l'aumento o la diminuzione di questa tassa o altri oneri fiscali consimili produrranno un eguale aumento o diminuzione nel prezzo pattuito ».

L'articolo 11 invece dice: « Le eventuali variazioni del vigente regime fiscale, per quanto riguarda il dazio di confine, non potranno mai agire come condizione risolutiva della vendita nè variarne il prezzo ». C'è poi in alcuni di questi contratti una clausola, che chiamerei la clausola trappola, a cui i compratori sono obbligati di cedere, se non vogliono essere boicottati. Questa clausola è nel modulo che ho qui, è stampata in rosso ed è formulata in questo modo:

« La Raffineria venditrice, in caso che essa ribassi il prezzo stabilito nel presente contratto, si impegna di fatturare lo zucchero che sarà disposto dal compratore a scarico del contratto stesso, al prezzo di giornata che sarà praticato dalla Raffineria venditrice sulla piazza di... quando le perverrà l'ordine di spedizione ».

« Questa concessione è subordinata alla condizione che il compratore non acquisti nè direttamente nè indirettamente zucchero da altre raffinerie senza il consenso della venditrice per tutta la durata del presente contratto ».

Come si vede, qui si tratta precisamente della soppressione della libertà di commercio non soltanto, ma si tratta anche della divisione dell'Italia in zone feudali assoggettate al dominio dei singoli baroni che fanno parte di questa aristocrazia feudale degli zuccherieri. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Credo con ciò di aver documentato sufficientemente il regime di sfruttamento della nazione fatto per opera di questi industriali dello zucchero, grazie al privilegio doganale di cui essi sono investiti.

La chiusura degli zuccherifici, di cui tanto si è parlato in questi giorni, non è altro che un atto di questa politica; è sempre la stessa politica di carestia, è sempre la politica che consiste nel far sopportare per forza agli altri non soltanto quello che gli altri debbono sopportare, ma anche le conseguenze dei propri sbagli e delle proprie disavventure commerciali.

Gli zuccherieri sentono che non possono più mantenere così elevati i prezzi dello zucchero e cercano di scaricare la loro perdita sui produttori di bietole ed anche sugli operai, perchè si valgono di questi come

un mezzo per ottenere nuovi favori dal Governo.

Mi consta in modo positivo che si cerca da parte della « Unione Zuccheri » di fare coi bieticoltori dei contratti a lunga scadenza a prezzi bassissimi, valendosi dell'argomento che oggi l'industria dello zucchero non rende più perchè c'è la concorrenza di Pontelongo (mentre questa concorrenza è già sparita) e si fanno dei prezzi di 2.20 o 2.30 lire al quintale di bietole, che saranno validi anche quando lo zucchero aumenterà di nuovo di prezzo e sarà nuovamente scongiurato il temuto fantasma della concorrenza.

Ma gli operai, come ho già detto, non si sono lasciati prendere a questo amo e spero che anche i proprietari e gli agricoltori non si lasceranno prendere. E me ne affida il voto della stessa « Società degli agricoltori », che ha cercato di scindere la propria responsabilità dalla responsabilità dei fabbricanti.

Quale è stato il contegno del Governo italiano contro questa continuata politica di carestia dell'« Unione Zuccheri »?

Ricordate il disegno di legge coraggioso dell'onorevole Giolitti, il quale proponeva di ridurre la protezione, a cominciare dal 1915, a 15 lire il quintale sullo zucchero raffinato. Frattanto è cascato sopra questo bel programma. (*Interruzioni*).

Dopo avvenne una riduzione della protezione, troppo insufficiente, troppo timida, per opera del Ministero Luzzatti colla legge 17 luglio 1910.

Questa legge, aumentando di una lira all'anno la tassa di fabbricazione che allora era di 70.15 al quintale, stabilì che nel periodo di sei anni la produzione fosse ridotta a lire 22.85.

Attualmente, nel 1914, la tassa di fabbricazione è elevata a lire 74.15, e sarà elevata a lire 75.15 nell'anno prossimo, e finalmente nel 1916 a lire 76.15. Rimarrà dunque, al termine di questa riforma, una protezione di lire 22.85 per quintale di zucchero, margine del tutto eccessivo, perchè servirà sempre per mantenere in piedi la « Unione Zuccheri ».

Nella relazione colla quale il Ministero Giolitti accompagnava il suo disegno di riforme tributarie del 1909 sono sfatate molte delle leggende colle quali gli zuccherieri sostengono che non possono produrre se non hanno veramente una protezione enorme.

Io leggo in questa relazione, onorevoli

collegi, a pagina 11: « al giorno d'oggi può calcolarsi, come abbiamo veduto, fra le 11 lire e le 12 lire al quintale lo svantaggio delle nostre fabbriche rispetto alle estere nel costo della materia prima, del combustibile, e della mano d'opera; proponiamo intanto il dazio di venti lire per un primo periodo biennale a cominciare dal 1911, e quello di lire 18 per un altro biennio dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1914 ». E poi si proponeva per il gennaio 1915 di portare il dazio doganale a 50 lire e la tassa di fabbricazione a 35 lire.

Il margine di 15 lire era ancora troppo. Perchè, se lo svantaggio della produzione italiana in confronto dell'estera era da undici a dodici lire il quintale, non c'era nessuna ragione di regalare altro denaro agli zuccherieri.

La protezione, se la volete, deve servire solo a compensare questo preteso svantaggio che ci può essere tra l'industria italiana e l'industria estera: non deve essere un regalo per gli uni a spese degli altri. E soprattutto non deve essere un regalo per i ricchi a spese dei poveri.

Perchè dunque continuare a voler mantenere una misura esagerata di protezione, che non giova, ripeto, allo Stato, ma giova soltanto al gruppo degli zuccherieri? Perchè volete continuare a mantenerla anche oggi dopo che la produzione italiana è salita da 1,300,000 quintali di zucchero, come era nel 1909, a due milioni e mezzo e fors'anche a tre milioni? (*Interruzione*).

Lo dicono gli zuccherieri, che producono due milioni e 500,000 quintali, da due anni. Ma ammettiamo solo due milioni. Ebbene, io ammetto questo che, quando una industria aumenta la sua produzione da un milione e trecentomila quintali a due milioni di quintali, ha realizzato notevoli miglioramenti tecnici e industriali.

Io ammetto anche che il tenore zuccherino della bietola sia aumentato. È una delle ragioni per cui gli zuccherieri si sono trovati all'improvviso con una maggiore produzione. E perchè questo tenore zuccherino della bietola che negli anni scorsi era scarso, è aumentato?

La ragione è questa, che in principio gli zuccherieri per indurre gli agricoltori a coltivare la bietola davano loro delle sementi, le quali producevano un grande peso lordo per ettaro, ma davano poco zucchero. Dopo che hanno visto che la bietola in Italia poteva in certe regioni attecchire

mirabilmente, hanno cambiato e selezionato sempre più la qualità delle bietole ed hanno distribuito sementi, che danno raccolti relativamente scarsi di peso, ma contenenti molto zucchero. Questo è stato il motivo per cui in certe regioni i produttori di bietole hanno persino fatto sciopero, non avendo potuto ottenere dai fabbricanti la condizione di vendita delle bietole a rendimento in zucchero. I proprietari di zuccherifici hanno interesse a pagare le bietole ricche come pagavano prima le bietole povere di zucchero.

Ci sono zuccherifici che hanno dovuto chiudere perchè i fondatori hanno avuto il torto di andare ad impiantare le fabbriche in luoghi dove la bietola veniva male e non era possibile di farla venire bene.

Ora so che c'è una grande difficoltà ad attuare la riforma che l'onorevole Giolitti proponeva nel 1909: c'è la ristrettezza del bilancio, che non permette a ministri, che non abbiano molto coraggio finanziario, di fare una riforma che potrebbe momentaneamente compromettere le entrate dello Stato; quindi non oso neppure proporre questa riforma: perchè il Ministero affaccerebbe la difficoltà del bilancio. Però il Governo deve sentire ugualmente la necessità di una riforma che mette fine a questo regime antieconomico, che, dopo avere indebitamente arricchito un piccolo gruppo di persone a danno della grande maggioranza degli italiani, non è riuscito neppure a mettere l'industria, con tanta amorevolezza protetta, in condizioni tali da poter fare a meno in avvenire di quei sacrifici che sino ad ora è costata al paese.

Ripeto: non tocca a me di fare proposte precise; ma quello che occorre è che i provvedimenti che il Governo sarà per prendere, siano intesi a spezzare il sindacato antieconomico degli zuccherieri ed a mettere l'industria dello zucchero in un regime, se non d'assoluta libertà, almeno di libertà tale, che ne siano tutelati i legittimi interessi dei consumatori e commercianti di zucchero, nonchè quelli dei produttori di bietole. Soltanto a questo patto sarà possibile che la stessa industria dello zucchero arrivi ad uscire senza troppo danno dalla crisi che attraversa.

Bisogna anche ammettere che, se qualche zuccherificio continuerà ad esser chiuso, non sarà poi un disastro irreparabile pel paese se esso potrà comperare lo zucchero con un notevole risparmio di prezzo, e se questo regime di libertà metterà gli altri zucche-

rifici in condizione di aumentare la produzione, diminuendone il costo. Perchè è precisamente il regime protettivo ad oltranza, di cui godono i zuccherieri attuali, che aumenta il costo di produzione dell'industria.

Non ho bisogno di dire con quali metodi i costi di produzione siano scandalosamente aumentati. I bilanci non ci dicono che una parte della verità: nei bilanci non figurano i *tantièmes* degli amministratori; non figurano le medaglie di presenza; non figurano quelli che i francesi chiamano i *faux frais* e che sono inerenti al regime protettivo. Per esempio, gli stabilimenti che stanno chiusi credete voi che non guadagnino? Guadagnano ugualmente, stando chiusi; anzi, a questa condizione stanno chiusi, altrimenti cercherebbero di lavorare. Essi stanno chiusi, perchè ricevono un compenso per non fare concorrenza agli altri; e, quando questo non è sufficiente, gli organismi meglio organizzati restringono la loro attività, e quindi aumentano il loro costo di produzione.

Ci sono amministratori molto abili, che hanno stipendi in proporzione della loro abilità.

Trovo che, per esempio, il direttore generale della « Società Ligure-Lombarda per la raffinazione degli zuccheri » è amministratore della « Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno »; della « Zucchereria nazionale »; della « Società esercente la raffineria Lebaudy Frères »; della « Società Valsacco per la fabbricazione dello zucchero »; della « Società Ligure-Ravennate per la fabbricazione dello zucchero di barbabietola »; della « Società anonima fabbrica di zucchero Ligure-Sanvitese »; della « Società anonima fabbrica di zucchero Ligure-Vicentina »; nonchè presidente della Società « Zuccherificio e distilleria alcool Gulinelli ». Questo signore è certamente molto abile e straordinariamente affaccendato. (*Si ride*).

Voci. Chi è?

GIRETTI. È il commendatore Emilio Bruzzone di Genova.

Bisogna che il paese sappia oggi quello che il Governo intende di fare per tutelare gl'interessi generali contro gl'interessi particolari degli zuccherieri, ed è tanto più necessario di farglielo sapere perchè il ministro sarà benissimo informato, senza che io abbia bisogno di metterlo in guardia, che sono venute fuori in questi giorni nella stampa, dove ciascuno di noi può andare a controllarle, delle proposte molto insi-

diose degli zuccherieri; proposta per avere premi di esportazione.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sarebbe una tale assurdità, che nessuno potrebbe accettarla.

GIRETTI. Lo so anche io, perchè ci hanno già pensato gli Stati della Convenzione di Bruxelles, applicando agli zuccheri esportati dall'Italia le rappresaglie doganali che potranno aumentare. Poi c'è stata un'altra idea, la quale è stata ugualmente abbandonata, ed era quella del monopolio delle raffinerie. Sarebbe stato un bell'affare per i raffinatori, dopo aver guadagnato tanto denaro, rimettere al Governo le loro fabbriche, con una buona valutazione. Ma c'è un'altra proposta più pericolosa; ed è quella di volere esentare dalla tassa di fabbricazione lo zucchero che serve a fabbricare le marmellate nelle raffinerie stesse.

Ora, se questa proposta venisse soltanto presa in considerazione, io affermo che sarebbe una cosa completamente ingiusta e antidemocratica, perchè sarebbe un nuovo privilegio che voi daresti a questi industriali potenti delle raffinerie, non soltanto a danno delle piccole industrie, nelle quali non è possibile perchè troppo costoso il controllo dell'agente fiscale, ma a danno anche delle massaie, delle famiglie di contadini, che non potrebbero per conseguenza, nella trasformazione delle loro frutta in marmellate, usufruire di ciò che sarebbe concesso a questi potenti organismi che sfrutterebbero in una nuova forma il consumo nazionale, ed assicurati dal dazio, che impedisce la concorrenza delle marmellate e conserve estere, farebbero pagare i loro prodotti a prezzo carissimo agli italiani e metterebbero a saccheggio, come hanno fatto certi produttori di alcool, l'erario dello Stato facendo sparire da esso il provento fiscale dello zucchero.

Se io dovessi dire completamente il mio parere, io credo che il Governo sarebbe bene consigliato se, pur tenendo conto di tutte le difficoltà speciali del momento, proponesse una riforma, la quale, prendendo per base la graduale diminuzione della protezione attuale dell'industria zuccheriera in un breve periodo di anni, fino al limite fissato dalla Convenzione di Bruxelles in sei lire il quintale, portasse la tassa di fabbricazione a 60 lire. Io ho fatto il calcolo, che credo fondato sopra una presunzione assai solida, potrei quasi dire certa, che portando il prezzo dello zucchero al minuto a una lira, a lire 1.10 il chilogramma (ciò

che si avrebbe riducendo il dazio doganale a 66 lire e la tassa a 60 lire), sarebbe facilissimo in uno o due anni di aumentare il consumo dello zucchero in Italia dagli attuali 1,700,000 quintali ad almeno due milioni di quintali. Sarebbe pur sempre un piccolo consumo in confronto di quello grande dell'Inghilterra in 40 e più chilogrammi a testa, della Francia con 17; eppure con questo lieve aumento di consumo, lo Stato continuerebbe ad incassare precisamente, con sessanta lire al quintale di tassa di fabbricazione, quei 124 milioni di lire che ha incassato l'anno scorso colla tassa di lire 73.15 al quintale, ed i consumatori italiani avrebbero, da questa riforma, uno sgravio effettivo di almeno 40 milioni di lire all'anno sull'attuale consumo, senza alcun danno per l'Erario.

Questa è appunto una di quelle riforme che si possono, anzi si debbono fare quando l'Erario si trova in cattive condizioni, perchè quando l'Erario stesso non può rinunciare ai suoi proventi fiscali, è bene che si rivolga agli industriali protetti e faccia anch'essi contribuire un poco a sollevare il paese dalle sue disgrazie.

È necessario, e precisamente lo ha detto il Re nel discorso della Corona, che siano gli abbienti a sopportare il peso delle nuove imposte. Ebbene, questi abbienti della industria protetta e privilegiata dello zucchero, diano il buon esempio e dimostrino una buona volta che nei momenti critici della finanza sono disposti a rinunciare ad una qualche parte dell'indebito favore, di cui hanno goduto fino adesso.

Ma l'effetto morale della riforma sarebbe anche maggiore del suo vantaggio materiale, perchè questa riforma dimostrerebbe in modo chiaro e tangibile all'opinione pubblica che vi è in Italia un Governo che si occupa molto di più degli interessi generali di 35 milioni d'italiani, che non dell'interesse particolare di 35 fabbricanti di zucchero. (*Vive approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza dell'onorevole Graziadei...

GRAZIADEI. Onorevole Presidente, è già tardi e quindi la pregherei di consentirmi che io rimetta ad un altro lunedì lo svolgimento della mia interpellanza, tanto più che dopo la mia interpellanza vi sono ancora sullo stesso argomento quelle dell'onorevole Raineri, di cui tutti riconoscono la particolare competenza, e degli onorevoli Corniani, Canepa, Benaglio e Lucci. Inol-

tre non è presente l'onorevole Maraini, al quale auguriamo di guarire al più presto, ed è bene che egli assista a questa discussione anche perchè possa difendersi dalle accuse, che gli sono state mosse dall'onorevole Giretti. (*Commenti*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Potremmo continuare questa discussione lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito dello svolgimento delle interpellanze inserite nell'ordine del giorno di oggi è rimesso a lunedì venturo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

LOERO, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte ai nuovi disastri determinati dallo straripamento del torrente Ravone non creda di disporre con urgenza per la sistemazione di detto torrente, da tanto tempo promessa ed invano attesa.

« Treves ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi sull'urgenza di provvedere alla sistemazione delle condizioni attuali di precarietà e di disagio nelle quali versano i supplenti postelegrafici e sulla legittimità delle loro domande perchè siano loro riconosciute la stabilità dell'ufficio e le provvidenze, quali il riposo periodico e l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza, che sono oramai acquisite al patrimonio di quasi tutte le categorie di funzionari pubblici.

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulla condizione fatta ai prodotti di acque gassose di Napoli in seguito all'aumentato dazio.

« Lucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non creda doveroso migliorare le condizioni veramente miserevoli dei ricevitori, supplenti ed agenti rurali postelegrafici, facendo ad essi un trattamento

equamente proporzionato alle accresciute attribuzioni e responsabilità.

« Rindone ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, a fin di sapere quali provvedimenti intenderà adottare per una maggiore diligenza e garanzia del diritto pubblico e privato nella procura generale di Messina, che rese possibile la pubblicazione per tre anni di un « ebdomadario » — che sotto la maschera umorista compiva le diffamazioni più temerarie e i ricatti più turpi — senza richiedere alcuno dei documenti di rito per le inevitabili responsabilità giuridiche.

« Toscano, Colonna di Cesarò ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per conoscere se intenda nel corrente anno attenersi all'incontrovertibile giudizio della seconda Sezione del Consiglio di Stato, che riconosce il diritto agli ufficiali giudiziari di Messina e Reggio di avere esteso il beneficio della « disagiata residenza ».

« Toscano, Sciacca-Giardina, Colonna di Cesarò, Mondello ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per conoscere se non ritenga giunto il momento, essendosi ormai accresciuti e la competenza e gli oneri dei giudici conciliatori del Regno, di accogliere, in segno anche di morale ed equa ricompensa, d'accordo coll'onorevole ministro dei lavori pubblici, il voto più volte ripetuto da quella benemerita categoria di magistrati prettamente onorarii, diretto ad ottenere quelle facilitazioni pei trasporti ferroviarii di cui lo Stato è largo ai suoi funzionari ed alle loro famiglie e ad altre classi di pubblici ufficiali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

Vinaj.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, se non ritengano giusto il proporre qualche provvedimento, perchè i comuni poveri aventi, per necessità locali e per deficienza di mezzi, scuole facoltative con maestri non muniti di regolare patente, abbiano ad esonerarsi dal relativo contributo al Monte-pensioni, da cui detti maestri non possono ritrarre beneficio alcuno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giacobone ».

Interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze presentate oggi.

LOERO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro del tesoro, per conoscere per quali ragioni siano venute meno le formali promesse del Governo fatte al sottoscritto, in tema d'interrogazione, nella tornata del 5 giugno 1912, in favore degli ufficiali giudiziari che chiedevano e chiedono l'indennità di disagiata residenza data agli altri impiegati che prestano servizio nei comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Larizza ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, all'intento di conoscere perchè rimangano troppo spesso inapplicati gli articoli 237, 241, 244 del Codice penale.

« Maffi, Meda, Graziadei, Lucci, Morgari, Sichel, Rindone ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sui suoi propositi intorno alla risoluzione dei problemi riguardanti la infanzia abbandonata e gli esposti, in relazione anche agli oneri che ne derivano agli Enti locali.

« Sichel ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sul veto opposto dalla prefettura di Reggio Emilia alla deliberazione 23 novembre 1913 del Consiglio comunale di Novellara, colla quale si stabiliva di appaltare la costruzione di edifici scolastici a licitazione privata fra Società cooperative legalmente costituite.

« Sichel ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per conoscere in quale modo intendano nei nuovi trattati di commercio tutelare l'industria sarda dei sugheri.

Congiu, Roth, Porcella ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere come intenda il Governo provvedere per limitare almeno i disastrosi ef-

fetti della disoccupazione, e se non si ritenga perciò urgente di dare corso alla domanda della Camera di commercio di Milano per ottenere la concessione della costruzione della linea navigabile da Milano a Venezia, la quale, reclamata dall'interesse generale, già ampiamente studiata, e facilitata dai contributi degli enti locali, procurerà nell'alta Italia un largo impiego della mano d'opera.

« Caccialanza ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta è tolta alle 18.40.

*Ordine del giorno per la seduta di domani
alle ore 14.*

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Spese determinate dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e dagli avvenimenti internazionali: conversione in legge dei Reali decreti emessi dal 29 giugno al 30 dicembre 1913, e autorizzazione della spesa occorrente fino al 30 giugno 1914. (51-bis)

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1914 al 30 giugno 1915. (25)

4. Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11. (7)

5. Modificazione degli articoli 4 e 41 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo. (65)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

